



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

i:\delibere\delibere da pubblicare\delib2010\0774.doc

**D e t e r m i n a z i o n e   D i r e t t o r i a l e**

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
774	000	AFG	10	0028	5 MAGGIO 2010

**O G G E T T O :**

**STRUTTURE RESIDENZIALI/SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI PRIVATE ACCREDITATE. APPROVAZIONE CONTRATTI EX DGR 44-12758 DEL 07.12.2009. ANNO 2010.**

**I L   D I R E T T O R E   D E L L A  
S . O . C .   A F F A R I   G E N E R A L I**

In virtù della delega conferitale dal Direttore Generale di cui al provvedimento n. 1928/100/DIG/08/0038 del 10 novembre 2008;

Richiamate:

- la D.G.R. 230-23699 del 22.12.97 "Standard organizzativo-gestionali dei servizi a favore delle persone disabili";
- la D.G.R. 51-11389 del 23/12/2003 avente ad oggetto "D.P.C.M. 23/11/01 allegato 1.1c-applicazione livelli essenziali di assistenza all'area integrazione socio-sanitaria", che prevede, tra l'altro, precisi criteri di ripartizione delle rette;
- la D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009 avente ad oggetto "Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie" che definisce i requisiti, le procedure ed i tempi per l'accreditamento istituzionale delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio sanitaria;
- la D.G.R. n. 44-12758 del 07.12.2009 avente ad oggetto "Approvazione dello schema contrattuale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio sanitarie accreditate";

Atteso che in base alla normativa da ultimo richiamata "Il contratto stipulato tra soggetti gestori delle strutture e l'Azienda Sanitaria Locale ed il Soggetto gestore dei servizi socio-assistenziali dell'area territoriale in cui è ubicato il presidio avrà valore – previo scambio di corrispondenza tra le parti – anche con le altre Aziende Sanitarie Locali e Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali del territorio piemontese, ....."

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

Vista la determinazione n. 1086/000/DIG/009/0001 del 30 giugno 2009 ad oggetto: "Approvazione dell'accordo convenzionale con gli Enti Gestori dei Servizi Socio-Assistenziali nell'ambito territoriale dell'ASL CN2 Alba - Bra in materia di livelli essenziali di assistenza nell'area dell'integrazione socio-sanitaria (dal 1/1/2009 al 31/12/2011)";

Vista la determinazione n. 2039/000/DIG/009/0087 del 29 dicembre 2009 avente ad oggetto "Preso d'atto del verbale di verifica dei requisiti necessari per l'accreditamento e conseguente accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie residenziali e semi-residenziali, ex D.G.R. 14 settembre 2009 n. 25-1212" con cui si sono accreditate tutte le strutture residenziali e semi-residenziali private relative all'area della disabilità ubicate nell'ambito territoriale dell'ASL CN2, eccezion fatta che per i gruppi appartamento Pepe Nero e Sottosopra accreditati con il successivo provvedimento n. 2074/000/DIG/009/0088 del 31 dicembre 2009;

Viste le seguenti comunicazioni trasmesse ai gestori delle strutture di che trattasi:

COMUNITA' ALLOGGIO : nota prot. n. 0010210 del 22/02/2010

CENTRI DIURNI: nota prot. n. 0010214 del 22/02/2010

GRUPPI APPARTAMENTO: nota 0010212 del 22/02/2010

RAF DI TIPO B: nota prot. n. 0010211 del 22/02/2010

COMUNITA' FAMILIARE: nota prot. 0010207 del 22/02/2010

con cui si sono proposte le nuove rette anno 2010 e si sono definite alcune clausole contrattuali peculiari per ogni struttura con l'indicazione delle scelte effettuate alla luce delle indicazioni all'uopo fornite dal gruppo di lavoro per l'area della disabilità (gruppo costituito da rappresentanti dell'ASL e da rappresentanti degli enti gestori delle strutture socio-assistenziali). In particolare:

il tavolo di lavoro, avendo riscontrato l'inappropriatezza dei ricoveri in strutture residenziali e della contestuale frequenza di Centri Diurni per disabili<sup>1</sup>, aveva indicato come necessario<sup>2</sup> il superamento del modello "doppia frequenza". Inoltre, il suddetto tavolo tecnico aveva suggerito<sup>3</sup> di riallineare le tariffe corrisposte alle varie strutture per addivenire ad un'uniformità delle stesse. Sulla scorta delle considerazioni formulate dal tavolo di lavoro e conformemente alle stesse, venivano elaborate le proposte di cui innanzi, che prevedevano di superare nell'arco di un biennio la "doppia frequenza" e di omogeneizzare - ove possibile e compatibilmente con le risorse a bilancio - le tariffe delle strutture accreditate per soggetti disabili;

Atteso che:

- dapprima solo la Cooperativa Insieme di Alba, gestore del Centro Diurno Insieme, ha eccepito in ordine all'ammontare della retta alla stessa proposta richiedendo (con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0012280 in data 02/03/2010) una maggiorazione della tariffa;
- nel corso della riunione del 4 marzo u.s. il gruppo di lavoro più volte richiamato ha preso in esame la richiesta suddetta ed ha ritenuto che la stessa NON potesse essere accolta<sup>4</sup>;
- con nota prot n. 0013463 del 08/03/2010 il Direttore Generale ha comunicato alla Società Cooperativa Sociale Insieme il non accoglimento della richiesta per le motivazioni di cui in nota;

---

1 L'inserimento in una struttura residenziale presuppone che venga garantita la presa in carico di tutti i bisogni della persona.

2 tenuto anche conto dell'esperienza torinese, indicata come riferimento dalla stessa Regione Piemonte

3 alla luce dell'intervenuto loro accreditamento, in seguito al quale si verrebbe a delineare una situazione di uniformità di parametri strutturali e gestionali, nell'ambito di una medesima tipologia assistenziale

4 La richiesta risultava, infatti, motivata da un raffronto con le rette riconosciute alle altre strutture semiresidenziali per disabili, rette che - per queste ultime - risultano più elevate. Tale differenza economica trova giustificazione nel fatto che gli altri centri diurni ubicati nel territorio dell'ASL CN2 forniscono il servizio mensa agli ospiti e nella retta ne è ricompreso il costo. Ciò non accade con riferimento al Presidio gestito dalla Cooperativa Insieme.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

Atteso, inoltre, che:

- le Cooperative (CONFCOOPERATIVE CUNEO nota del 12 aprile 2010 registrata al protocollo aziendale con il n. 0020681 in data 12 aprile 2010), per il tramite del loro organo rappresentativo, hanno successivamente comunicato il solo parziale accoglimento delle tariffe proposte dell'ASL CN2 e richiesto quanto riportato nella tabella che segue:

<b>STRUTTURA</b>	<b>TARIFFE</b>	<b>DOPPIA FREQUENZA</b>
GRUPPI APPARTAMENTO	Accoglimento proposta ASL	mantenimento
COMUNITA' ALLOGGIO	Incremento tariffe	superamento
RAF RESIDENZIALE DI TIPO B	Accoglimento proposta ASL	superamento
COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE	Accoglimento proposta ASL	superamento
CENTRI DIURNI	Incremento tariffe	

- la Piccola Casa della Divina Provvidenza (nota del 12 aprile 2010 registrata al protocollo aziendale con il n. 0020571 in data 12 aprile 2010), che gestisce alcuni nuclei residenziali RAF di tipo B, ha, altresì, richiesto un incremento del corrispettivo superiore all'1,5% proposto, essendo la retta percepita notevolmente inferiore rispetto a quella di analoghe strutture;
- nel corso della riunione del 22 aprile u.s. il gruppo di lavoro più volte menzionato ha preso in esame le richieste suddette ed ha ritenuto che le stesse NON possano essere accolte per le motivazioni di cui in nota<sup>5</sup>;
- ne è scaturita una controproposta che risulta essere la seguente:
  - o il mantenimento delle condizioni 2009, con adeguamento delle stesse in base al tasso di inflazione programmato dell'1,5%, adeguamento da effettuarsi sino alla concorrenza dell'importo delle rette massime con contestuale blocco di queste ultime, non incrementate ai fini di un primo passo verso il riallineamento delle rette.
  - o la riduzione della durata dei contratti al solo anno corrente, in attesa di indicazioni regionali in proposito che dovrebbero intervenire a breve<sup>6</sup>;
- con nota prot n. 0024422.P del 30.04.2010 il Direttore Generale ha comunicato (con nota a firma congiunta di tutti i soggetti di parte pubblica coinvolti nella trattativa) il non accoglimento delle richieste e la definizione nei termini di cui sopra del contenuto dei contratti 2010.

Visti gli allegati contratti elaborati in relazione all'esito delle trattative condotte con le strutture e sulla base delle ulteriori variabili definite secondo i criteri di cui alla scheda allegata;

Preso atto che le trattative si sono dilungate oltre il termine di scadenza dei precedenti contratti, peraltro assunti a disciplina transitoria<sup>7</sup>, in quanto l'accreditamento delle strutture è avvenuto solo al volgere del termine dello scorso anno e la bozza di contratto con le strutture accreditate è stata approvata, come più innanzi detto, anch'essa solo al termine dello scorso anno (provvedimento di G.R. del 07/12/2009);

<sup>5</sup> L'impianto della proposta ASL (condivisa, come detto, con gli Enti gestori dei servizi socio assistenziali) si basava su un delicato equilibrio di bilancio, correlato – da un lato – al superamento della doppia frequenza con riferimento a tutte le strutture residenziali e non solo ad alcune e – dall'altro lato – a tariffe, quelle proposte, che non potevano subire incrementi ulteriori rispetto a quelli previsti, salvo il riallineamento COMPLESSIVO alle tariffe previste QUALI TARIFFE MASSIME dal Comune di Torino. Tale ultima soluzione avrebbe significato la riduzione delle rette di quasi tutte le strutture per disabili ubicate nell'ambito territoriale dell'ASL CN2. Le proposte pervenute dalla controparte invece sono volte al solo incremento delle rette ed a mantenere, per i gruppi appartamento, la doppia frequenza: esse pertanto non possono avere seguito.

<sup>6</sup> sulla base di quanto disposto con D.G.R. 64-13649 del 22/03/2010.

<sup>7</sup> delibera n. 2082/CPC/AFG/09/0126 del 31 dicembre 2009

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

Su proposta conforme del Direttore della S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari, (Dott.ssa Patrizia CORRADINI);

### **D E T E R M I N A**

- di approvare i contratti per la definizione dei rapporti con le strutture residenziali e semi-residenziali private relative all'area della disabilità ubicate nell'ambito territoriale dell'ASL CN2, per il periodo **01/01/2010 – 31/12/2010**, alle condizioni e nei termini di cui ai testi che si **allegano** al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
- di dare atto che i contratti che si allegano hanno valore anche nei confronti degli altri Enti del SSR e dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali del territorio piemontese;
- di dare atto che il relativo costo farà carico per l'anno 2010 ai conti 3 10 463 e 3 10 464 del bilancio 2010, a fronte della registrazione di spesa di cui alla determinazione n. 2082/CPC/AFG/10(0126 del 31/12/2009);
- di trasmettere copia del presente provvedimento:
  - ✓ alla Regione Piemonte – Direzione Programmazione Sanitaria e Direzione Politiche sociali,
  - ✓ al Presidente della Commissione di Vigilanza,
  - ✓ al Presidente dell'Unità di Valutazione Geriatrica,
  - ✓ al Legale Rappresentante del Consorzio Socio Assistenziale "Alba Langhe e Roero",
  - ✓ al Legale Rappresentante del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "INT.ES.A.",
  - ✓ al Legale Rappresentante della Comunità Montana Alta Langa;
  - ✓ al Legale Rappresentante della Struttura
- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 10.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELLA  
S.O.C. AFFARI GENERALI  
Tiziana ROSSINI  
F.TO ROSSINI

Sottoscrizione del proponente:

IL DIRETTORE DELLA S.O.C.  
CURE PRIMARIE E DOMICILIARI  
Patrizia CORRADINI  
F.TO CORRADINI

*Allegati contratti:*

1. *RESIDENZA ALTA LANGA SAN GIOVANNI*
2. *PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO*
3. *COMUNITA' FAMILIARE L'ACCOGLIENZA (RICCA D'ALBA)*
4. *LA ROCCA-SOTTOSOPRA-PEPENERO-TETTI BLU*
5. *ALBERTO ABRATE*
6. *AURORA*
7. *CASA MARIA ROSA*
8. *COMUNITA' ALLOGGIO L'ACCOGLIENZA*

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

9. *CENTRO RIABILITAZIONE GIOVANNI FERRERO*
10. *VILLA OTTAVIA*
11. *LE NUVOLE*
12. *IL COCCIO E LA TELA*
13. *IL GRILLO PARLANTE*
14. *L'IPPOCASTANO*
15. *INSIEME*
16. *A.G.HA.V.*
17. *ROSASPINA*

*Archivio: VII.1.13.1.*

*TR/sg*

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

## **CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENUTO DEI CONTRATTI:**

### **TUTTI I CONTRATTI**

La durata dei contratti è stata ridotta ad un anno per le motivazioni specificate nel testo della determina (è intendimento dell'ASL ridiscutere le rette al fine della loro omogeneizzazione).

Stante la durata relativa solo al corrente anno dei contratti, si è, quindi, eliminato il punto 4 dell'art. 5 della bozza di contratto regionale che recita:

*I valori tariffari sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione - Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.*

Rimane acquisita, a livello di principio, l'inappropriatezza della "doppia frequenza", con blocco di nuovi inserimenti di utenti in struttura residenziale abbinati alla contestuale frequenza dei Centri Diurni. Tale principio è contenuto nelle norme finali dei contratti con strutture residenziali nelle quali sono inseriti utenti in "doppia frequenza".

### **COMUNITA' FAMILIARE DI RICCA D'ALBA**

Come per la Residenza S. Giovanni (dove si è specificato l'abbattimento della retta nella misura del 25% nei giorni di frequenza dei Centri Diurni, già prassi), si è previsto, anche per la Comunità Familiare l'Accoglienza, un abbattimento della retta nella medesima misura nei giorni di doppia frequenza. Tale abbattimento nel contratto previgente non era stato inserito stante la diversa natura del presidio (Casa Famiglia) e la modesta entità delle rette.

Per i **GRUPPI APPARTAMENTO** la regola dell'applicazione del tasso di inflazione programmato è stata parzialmente disattesa per garantire omogeneità di rette (la differenza tra le rette era minima e la media degli aumenti delle rette più basse è risultata dello 1,51%). Andranno rivalutati i casi di utenti inseriti in Gruppi Appartamento, in quanto la necessità di assistenza notturna e di contestuale frequenza, da parte di alcuni disabili, di Centri Diurni porta a propendere per l'inappropriatezza degli inserimenti effettuati. Tale principio è contenuto nella norma finale del contratto relativo ai gruppi appartamento. Da ultimo, nella norma finale, si è altresì specificata la fascia oraria di copertura pomeridiana/notturna del servizio.

Per le **COMUNITA' ALLOGGIO** si è applicata la regola dell'aggiornamento del 1,5%.

Il minutaggio assistenziale aggiuntivo correlato alla retta MEDIA ed alla retta ALTA è stato calcolato in base al costo/minuto assistenziale (€ 0,489583333) riferito alla Comunità Alloggio Alberto Abrate (la cui retta è quella più alta - € 94,00 retta base/192 minuti previsti per la retta base = 0,489583333 €/minuto).

Per Villa Ottavia è rimasta ferma la proposta originaria, non oggetto di contestazione, salvo adeguamento del minutaggio secondo i parametri di cui sopra e riduzione del periodo di durata del contratto all'anno, come per tutte le altre strutture.

### **CENTRI DIURNI**

Si è operato un non corretto inquadramento delle strutture semi-residenziali per disabili operanti nell'ambito territoriale dell'ASL CN2. La normativa vigente prevede, infatti, solo le seguenti tipologie di Centri Diurni:

- RAF Centro diurno socio-terapeutico riabilitativo di tipo A (può accogliere anche soggetti minori - è previsto un maggior carico assistenziale)
- RAF Centro diurno socio-terapeutico riabilitativo di tipo B (rivolti ad utenti adulti)
- Centro Diurno (già esistenti ante D.G.R. n. 34-23400 del 9/12/1997).

Ad oggi le uniche strutture semiresidenziali correttamente inquadrate, ai sensi della D.G.R. 14 settembre 2009 n. 25 - 12129, sono "Il grillo parlante" e "L'ippocastano" (entrambe RAF di tipo B). Le altre sono state accreditate, in conformità alle richieste di accreditamento, come "Centri diurni per soggetti disabili", fattispecie in cui non rientrano<sup>8</sup>. Si rende, quindi, necessario ricondurre ad una delle tipologie previste dalla D.G.R. 14 settembre 2009 n. 25 - 12129 le strutture in argomento anche al fine di definire in modo univoco i parametri assistenziali garantiti e le correlate rette, omogenee a parità di tipologia. Tale principio è contenuto nelle norme finali dei contratti con strutture semi-residenziali, non correttamente inquadrate.

---

<sup>8</sup> perché, salvo l'AGHAV, che peraltro ha ottenuto un finanziamento vincolato alla riconversione in RAF di tipo B, tutti i Centri Diurni sono stati autorizzati solo dopo la Delibera di Giunta Regionale del 1997 innanzi richiamata.

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - STRUTTURA "RESIDENZA ALTA LANGA SAN GIOVANNI" – "NIELLA BELBO"**

**TRA**

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

**E**

Il Presidio socio-sanitario "RESIDENZA ALTA LANGA SAN GIOVANNI", ubicato in "NIELLA BELBO" ("CN"), "CORSO PRINCIPI DI PIEMONTE", n° "1" - Codice fiscale "02531620041", legalmente rappresentato da "REGGIO PIERGIORGIO", in qualità di "PRESIDENTE" del Soggetto gestore del Presidio stesso di cui di seguito:

"CONSORZIO "SINERGIE SOCIALI"- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

"PIAZZA GALIMBERTI", "15"

"12100" "CUNEO" ("CN")

Partita IVA: "02531620041"

**PREMESSO CHE**

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

struttura;

- il Presidio socio-sanitario "RESIDENZA ALTA LANGA SAN GIOVANNI", ubicato in "NIELLA BELBO" ("CN"), sulla base del provvedimento n° "384/SEV/009/03/0010" rilasciato in data "06/03/2003" ed emesso dall'Ente "EX ASL 18" è autorizzato al funzionamento:
  - ✓ per n° "20" posti con i requisiti del regime "definitivo" di tipologia "RAF TIPO B" per soggetti "disabili";
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento "2039/000/DIG/09/0087" rilasciato in data "29/12/2009" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 2**

#### **Oggetto**

1. L'ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "RESIDENZA ALTA LANGA SAN GIOVANNI", ubicato in "NIELLA BELBO" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni "residenziali" nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: "disabili" - per i seguenti posti:
  - n° "20" di tipologia "RAF TIPO B" intensità della prestazione "fascia A"
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

### **Art. 3**

#### **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

#### **Art. 4**

##### **Procedure ed accoglienza**

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

#### **Art. 5**

##### **Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 in:

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

- €/die **“133,20”** per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **“disabili” - “fascia A”**  
con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
- 2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
  - in €/die **“ 93,24”** per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **“disabili” - “fascia A”**
- 3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
  - in €/die **“ 39,96”** per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **“disabili” - “fascia A”**
- 4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
- 5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
- 6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 d'anzì richiamata.
- 7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.
- 8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..
- 9. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

10. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche**

##### **Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite**

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

La tariffa in caso di temporanea assenza (per ogni notte trascorsa dall'utente fuori dal presidio) è definita nella misura del pari al 75 % della retta prevista per l'utente interessato ed è corrisposta per un massimo di:

- nel caso di assenza per rientro in famiglia e/o periodi di vacanza con parenti e/o amici:
  - 110 giornate durante l'anno anche non consecutive
- nel caso di assenze per ricovero presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura:
  - per un massimo di 60 giornate durante l'anno anche non consecutive.

In entrambi i casi la retta/die è suddivisa nella stessa misura della retta intera tra l'Azienda Sanitaria e l'utente o dell'Ente Gestore (nei casi in cui l'ospite non abbia una sufficiente

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

capacità economica a contribuire interamente al pagamento della retta).

Per ogni giornata che ecceda il numero indicato non sarà corrisposta alcuna retta e l'utente è considerato dimissibile salvo diversa indicazione della Commissione tecnica U.V.H. che, su istanza dell'interessato, della famiglia (o tutore), dell'ASL o dell'ENTE GESTORE di competenza, procederà a verificare il progetto personalizzato ed a disporre di conseguenza.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 10% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
6. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 5% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

#### **Art. 7**

##### **Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

#### **Art. 8**

##### **Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

#### **Art. 9**

##### **Controversie**

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

#### **Art. 10**

##### **Durata**

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2010 al 31/12/2010 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

#### **Art. 11**

##### **Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

#### **Art. 12**

##### **Norme finali**

1. **Revisione rette**  
Se nel periodo di vigenza del presente contratto venisse approvato un tariffario regionale in materia le rette verranno allo stesso adeguate.
2. **Superamento della contestuale frequenza dei Centri Diurni e definizione della retta in tale fattispecie**  
Il P.A.I. relativo agli utenti inseriti ex novo nella struttura residenziale non può prevedere la contestuale frequenza di Centri Diurni. Per gli utenti già inseriti, il cui P.A.I. prevede - oltre all'inserimento nella struttura residenziale - la frequenza di un Centro Diurno, si mantiene il progetto avviato con l'impegno ad una revisione dei casi da parte dell'U.V.H., revisione volta all'individuazione di soluzioni più idonee ad ogni singolo caso, revisione da attuarsi entro il 2011. Per tali utenti la retta viene abbattuta nella misura del 25% nei giorni di effettiva frequenza dei Centri Diurni.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data .....

PER IL PRESIDIO  
"RESIDENZA ALTA LANGA SAN  
GIOVANNI" - "NIELLA BELBO"

CONSORZIO "SINERGIE SOCIALI"-  
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
CUNEO  
"IL PRESIDENTE"  
"REGGIO PIERGIORGIO"

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
ASL CN2 ALBA-BRA  
(Provvedimento n. 774/000/AFG/10/0028 del 05.05.2010)  
Archivio VII.1.13.1

IL DIRETTORE DELLA  
S.O.C. AFFARI GENERALI  
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-  
ASSISTENZIALE ALBA - LANGHE -  
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Enrico LUSSO

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA  
LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA  
COMUNITA' MONTANA  
Flavio Gonella

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

*Det. 774/10 disabili 2*

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - STRUTTURA "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO" – "ALBA"**

**TRA**

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

**E**

Il Presidio socio-sanitario "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO", ubicato in "ALBA" ("CN"), "VIA VERNAZZA", n° "10" - Codice fiscale "01538340017", legalmente rappresentato da "SAROTTO ALDO", in qualità di "DIRETTORE UNICO" del Soggetto gestore del Presidio stesso di cui di seguito:

"LA "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - COTTOLENGO""

"VIA S.G.B. COTTOLENGO", "14"

"10100" "TORINO" ("TO")

Partita IVA: "01538340017"

**PREMESSO CHE**

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

- il Presidio socio-sanitario "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO", ubicato in "ALBA" ("CN"), sulla base del provvedimento n° "1849/SEV/009/02/0060" rilasciato in data "7/11/2002" ed emesso dall'Ente "EX ASL 18" è autorizzato al funzionamento:
  - ✓ per n° "30" posti con i requisiti del regime "definitivo" di tipologia "RAF TIPO B" per soggetti "disabili";
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento "2039/000/DIG/09/0087" rilasciato in data "29/12/2009" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 2**

#### **Oggetto**

1. L'ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO", ubicato in "ALBA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni "residenziali" nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: "disabili" - per i seguenti posti:
  - n° "30" di tipologia "RAF TIPO B" intensità della prestazione "fascia A"
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

### **Art. 3**

#### **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

### **Art. 4**

#### **Procedure ed accoglienza**

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

**Art. 5**

**Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 in:
  - €/die **“96,93”** per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **“disabili” - “fascia A”**  
con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
  - in €/die **“ 67,85”** per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **“disabili” - “fascia A”**
3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
  - in €/die **“ 29,08”** per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **“disabili” - “fascia A”**
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

9. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche**

##### **Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite**

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

La tariffa in caso di temporanea assenza (per ogni notte trascorsa dall'utente fuori dal presidio) è definita nella misura del pari al 75 % della retta prevista per l'utente interessato ed è

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

corrisposta per un massimo di:

- nel caso di assenza per rientro in famiglia e/o periodi di vacanza con parenti e/o amici:
  - 110 giornate durante l'anno anche non consecutive
- nel caso di assenze per ricovero presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura:
  - per un massimo di 60 giornate durante l'anno anche non consecutive.

In entrambi i casi la retta/die è suddivisa nella stessa misura della retta intera tra l'Azienda Sanitaria e l'utente o dell'Ente Gestore (nei casi in cui l'ospite non abbia una sufficiente capacità economica a contribuire interamente al pagamento della retta).

Per ogni giornata che ecceda il numero indicato non sarà corrisposta alcuna retta e l'utente è considerato dimissibile salvo diversa indicazione della Commissione tecnica U.V.H. che, su istanza dell'interessato, della famiglia (o tutore), dell'ASL o dell'ENTE GESTORE di competenza, procederà a verificare il progetto personalizzato ed a disporre di conseguenza.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 10% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
6. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 5% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

#### **Art. 7**

##### **Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

#### **Art. 8**

##### **Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accREDITamento.

#### **Art. 9**

##### **Controversie**

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

#### **Art. 10**

##### **Durata**

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2010 al 31/12/2010 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accREDITamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

#### **Art. 11**

##### **Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

#### **Art. 12**

##### **Norme finali**

1. **Revisione rette**  
Se nel periodo di vigenza del presente contratto venisse approvato un tariffario regionale in materia le rette verranno allo stesso adeguate.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data .....

PER IL PRESIDIO  
"PICCOLA CASA DELLA DIVINA  
PROVVIDENZA-COTTOLENGO" - "ALBA"

LA "PICCOLA CASA DELLA DIVINA  
PROVVIDENZA - COTTOLENGO" TORINO  
"IL DIRETTORE UNICO"  
"SAROTTO ALDO"

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
ASL CN2 ALBA-BRA  
(Provvedimento n. 774/000/AFG/10/0028 del 05.05.2010)  
Archivio VII.1.13.1

IL DIRETTORE DELLA  
S.O.C. AFFARI GENERALI  
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-  
ASSISTENZIALE ALBA - LANGHE -  
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Enrico LUSSO

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA  
LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA  
COMUNITA' MONTANA  
Flavio Gonella

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

*Det. 774/10 disabili 3*

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - STRUTTURA "COMUNITA' FAMILIARE L'ACCOGLIENZA" – "DIANO D'ALBA"**

**TRA**

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

**E**

Il Presidio socio-sanitario "COMUNITA' FAMILIARE L'ACCOGLIENZA" denominata "GAIOLE", ubicato in "DIANO D'ALBA" ("CN"), "FRAZ. RICCA - VIA GAIOLE", n° "3" - Codice fiscale "02112020041", legalmente rappresentato da "CASTAGNO OLGA", in qualità di "PRESIDENTE" del Soggetto gestore del Presidio stesso di cui di seguito:

"ASSOCIAZIONE "COMUNITA' L'ACCOGLIENZA" O.N.L.U.S."

"CORSO F.LLI BANDIERA", "19/b"

"12051" "ALBA" ("CN")

Partita IVA: "02112020041"

**PREMESSO CHE**

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

- il Presidio socio-sanitario "COMUNITA' FAMILIARE L'ACCOGLIENZA" denominata "GAIOLE", ubicato in "DIANO D'ALBA" ("CN"), sulla base del provvedimento n° "1989/000/DIG/09/0085" rilasciato in data "23/12/2009" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:
  - ✓ per n° "6" posti con i requisiti del regime "definitivo" di tipologia "COMUNITA' FAMILIARE" per soggetti "disabili gravi";
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento "2039/000/DIG/09/0087" rilasciato in data "29/12/2009" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 2**

#### **Oggetto**

1. L'ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "COMUNITA' FAMILIARE L'ACCOGLIENZA" denominata "GAIOLE", ubicato in "DIANO D'ALBA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni "residenziali" nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: "disabili gravi" - per i seguenti posti:
  - n° "6" di tipologia "COMUNITA' FAMILIARE" intensità della prestazione "fascia C"
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

### **Art. 3**

#### **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

#### **Art. 4**

##### **Procedure ed accoglienza**

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

#### **Art. 5**

##### **Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

(AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo **01/02/2010** – 31/12/2010 in:

- €/die **"114,20"** per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **"disabili gravi"** - **"fascia C"**

con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
  - in €/die **" 57,10"** per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **"disabili gravi"** - **"fascia C"**
3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
  - in €/die **" 57,10"** per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **"disabili gravi"** - **"fascia C"**
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici inviati qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..
9. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

10. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

### **Art. 6**

#### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche**

#### **Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite**

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

La tariffa in caso di temporanea assenza (per ogni notte trascorsa dall'utente fuori dal presidio) è definita nella misura del pari al 75 % della retta prevista per l'utente interessato ed è corrisposta per un massimo di:

- nel caso di assenza per rientro in famiglia e/o periodi di vacanza con parenti e/o amici:
  - 110 giornate durante l'anno anche non consecutive
- nel caso di assenze per ricovero presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura:

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

- per un massimo di 60 giornate durante l'anno anche non consecutive.

In entrambi i casi la retta/die è suddivisa nella stessa misura della retta intera tra l'Azienda Sanitaria e l'utente o dell'Ente Gestore (nei casi in cui l'ospite non abbia una sufficiente capacità economica a contribuire interamente al pagamento della retta).

Per ogni giornata che ecceda il numero indicato non sarà corrisposta alcuna retta e l'utente è considerato dimissibile salvo diversa indicazione della Commissione tecnica U.V.H. che, su istanza dell'interessato, della famiglia (o tutore), dell'ASL o dell'ENTE GESTORE di competenza, procederà a verificare il progetto personalizzato ed a disporre di conseguenza.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 10% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
6. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 5% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

#### **Art. 7**

##### **Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

#### **Art. 8**

##### **Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

### **Art. 9**

#### **Controversie**

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

### **Art. 10**

#### **Durata**

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/02/2010 al 31/12/2010 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

### **Art. 11**

#### **Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

### **Art. 12**

#### **Norme finali**

1. **Revisione rette**  
Se nel periodo di vigenza del presente contratto venisse approvato un tariffario regionale in materia le rette verranno allo stesso adeguate.
2. **Superamento della contestuale frequenza dei Centri Diurni**  
Il P.A.I. relativo agli utenti inseriti ex novo nella struttura residenziale non può prevedere la contestuale frequenza di Centri Diurni. Per gli utenti già inseriti, il cui P.A.I. prevede - oltre all'inserimento nella struttura residenziale - la frequenza di un Centro Diurno, si mantiene il progetto avviato con l'impegno a riconvertire il progetto medesimo in forme alternative di educativa svolte a cura del gestore della struttura residenziale.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

Per tali utenti la retta viene abbattuta nella misura del 25% nei giorni di effettiva frequenza dei Centri Diurni.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data .....

PER IL PRESIDIO  
"COMUNITA' FAMILIARE L'ACCOGLIENZA"  
"GAIOLE" - "DIANO D'ALBA"

ASSOCIAZIONE "COMUNITA'  
L'ACCOGLIENZA" O.N.L.U.S. ALBA  
"IL PRESIDENTE"  
"CASTAGNO OLGA"

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
ASL CN2 ALBA-BRA  
(Provvedimento n. 774/000/AFG/10/0028 del 05.05.2010)  
Archivio VII.1.13.1

IL DIRETTORE DELLA  
S.O.C. AFFARI GENERALI  
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-  
ASSISTENZIALE ALBA - LANGHE -  
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Enrico LUSSO

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Anna Abburrà

PER LA COMUNITA' MONTANA "ALTA  
LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA  
COMUNITA' MONTANA  
Flavio Gonella

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

*Det. 774/10 disabili 4*

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E ENTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI – STRUTTURE**

- **LA ROCCA – BRA**
- **SOTTOSOPRA – ALBA**
- **PEPE NERO – ALBA**
- **TETTI BLU – ALBA**

**TRA**

L’A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell’A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana “ALTA LANGA”, con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

**E**

i Presidi socio-sanitari

DENOMINAZIONE	SEDE OPERATIVA			
LA ROCCA	Via Adua	n. 4	BRA	(CN)
SOTTOSOPRA	Via Mandelli	n. 13	ALBA	(CN)
PEPE NERO	Via Damiano Chiesa	n. 4	ALBA	(CN)
TETTI BLU	Viale Masera	n. 9	ALBA	(CN)

legalmente rappresentati da “BIANCO ARMANDO”, in qualità di “PRESIDENTE” del Soggetto gestore degli stessi e di cui di seguito:

“COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS"”

“VIA RATTAZZI”, “9”

“12051” “ALBA” (“CN”)

Partita IVA: “02462260049”

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

**PREMESSO CHE**

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- i presidi socio-sanitari sono autorizzati al funzionamento in regime definitivo - tipologia "Gruppo Appartamento di tipo A", per soggetti disabili, sulla base dei provvedimenti autorizzativi e per il numero di posti di cui al prospetto che segue:

PRESIDIO	PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO			N. POSTI AUTORIZZATI	TIPOLOGIA UTENZA
	N.	DATA	ENTE EMITTENTE		
LA ROCCA	611/SEV/009/05/0018	07/04/2005	EX ASL 18	4	disabili
SOTTOSOPRA	2205	27/12/2001	EX ASL 18	4	disabili
PEPE NERO	1183/SEV/009/05/0035	06/07/2005	EX ASL 18	4	disabili psichici
TETTI BLU	1990/000/DIG/09/0086	23/12/2009	ASL CN2	5	disabili

- i Presidi socio-sanitari LA ROCCA e TETTI BLU con provvedimento n. "2039/000/DIG/09/0087" rilasciato in data "29/12/2009" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" sono stati accreditati per i posti di tipologia sopra specificati
- i Presidi socio-sanitari SOTTOSOPRA e PEPE NERO con provvedimento n. "2074/000/DIG/09/0088" rilasciato in data "31/12/2009" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" sono stati accreditati per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi dei Presidi socio-sanitari sopra individuati per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi dei Presidi socio-sanitari sopra indicati per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

**SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Premesse**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2**

**Oggetto**

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono dei Presidi socio-sanitari di cui al prospetto che segue, nel prosieguo semplicemente indicati come Presidi, per l'erogazione di prestazioni nell'area dell'integrazione socio-sanitaria di tipologia "residenziale

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

- GRUPPO APPARTAMENTO DI TIPO A" e di intensità di "FASCIA B" a favore della tipologia di utenza sotto indicata e per i seguenti posti:
  - LA ROCCA - n° "4" posti - utenza disabili
  - SOTTOSOPRA - n° "4" posti - utenza disabili
  - PEPE NERO - n° "4" posti - utenza disabili psichici
  - TETTI BLU - n° "5" posti - utenza disabili
- 2. I Presidi garantiscono le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
- 3. Il gestore dei Presidi, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

### **Art. 3**

#### **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. I Presidi s'impegnano a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, i Presidi s'impegnano a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto - ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. I Presidi s'impegnano al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. I Presidi si impegnano, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. L'ASL ed i Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL ed i Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto relativamente al Presidio per il quale vengano meno tali presupposti contrattuali. Di ciò sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

#### **Art. 4**

##### **Procedure ed accoglienza**

1. I Presidi s'impegnano ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

#### **Art. 5**

##### **Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 in:
  - €/die **"102,43"** per la tipologia di utenza di cui al presente contratto / intensità di prestazione: **"fascia B"**  
con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere ai Presidi, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
  - in €/die **" 61,46"** per la tipologia di utenza di cui al presente contratto / intensità di prestazione: **"fascia B"**
3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
  - in €/die **" 40,97"** per la tipologia di utenza di cui al presente contratto / intensità di prestazione: **"fascia B"**.
4. I valori tariffari sopra indicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte dei Presidi sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
6. I Presidi sono altresì tenuti, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 d'anzì richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici inviati qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa i Presidi - dall'ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..

9. I Presidi s'impegnano ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile- amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti dell'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. I presidi adottano il regolamento conforme al modello regionale e si impegnano, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

### **Art. 6**

#### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche**

#### **Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite**

1. I Presidi si impegnano a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e dell'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. e l'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento i Presidi devono provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. e l'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del Presidio o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile del Presidio o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, i Presidi dovranno darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

La tariffa in caso di temporanea assenza (per ogni notte trascorsa dall'utente fuori dal presidio) è definita nella misura del pari al 75 % della retta prevista per l'utente interessato ed è corrisposta per un massimo di:

- nel caso di assenza per rientro in famiglia e/o periodi di vacanza con parenti e/o amici:
  - 110 giornate durante l'anno anche non consecutive
- nel caso di assenze per ricovero presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura:
  - per un massimo di 60 giornate durante l'anno anche non consecutive.

In entrambi i casi la retta/die è suddivisa nella stessa misura della retta intera tra l'Azienda Sanitaria e l'utente o l'Ente gestore (nei casi in cui l'ospite non abbia una sufficiente capacità economica a contribuire interamente al pagamento della retta).

Per ogni giornata che ecceda il numero indicato non sarà corrisposta alcuna retta e l'utente è considerato dimissibile salvo diversa indicazione della Commissione tecnica U.V.H. che, su istanza dell'interessato, della famiglia (o tutore), dell'Azienda Sanitaria o dell'Ente gestore di competenza, procederà a verificare il progetto personalizzato ed a disporre di conseguenza.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed i Presidi socio-sanitari provvedano a fornirla, l'ASL e l'Ente gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono ai Presidi una retta posta a loro carico non superiore al 10% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
6. Il regolamento dei singoli Presidi definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 5% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

#### **Art. 7**

##### **Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine i Presidi sono tenuti al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con i Presidi il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

#### **Art. 8**

##### **Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento - relativamente al Presidio per il quale vengano meno tali presupposti contrattuali.

#### **Art. 9**

##### **Controversie**

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con l'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

#### **Art. 10**

##### **Durata**

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2010 al 31/12/2010 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato - fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 - lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

#### **Art. 11**

##### **Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico dei Presidi e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

#### **Art. 12**

##### **Norme finali**

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

**1. Revisione rette**

Se nel periodo di vigenza del presente contratto venisse approvato un tariffario regionale in materia le rette verranno allo stesso adeguate.

**2. Superamento della contestuale frequenza dei Centri Diurni**

Il P.A.I. relativo agli utenti inseriti ex novo nella struttura residenziale non può prevedere la contestuale frequenza di Centri Diurni. Per gli utenti già inseriti, il cui P.A.I. prevede - oltre all'inserimento nella struttura residenziale - la frequenza di un Centro Diurno, si mantiene il progetto avviato con l'impegno ad una revisione dei casi di che trattasi da parte dell'U.V.H., revisione volta all'individuazione di soluzioni più idonee ad ogni singolo caso.

**3. Modalità di erogazione dell'assistenza**

L'assistenza nei gruppi appartamento è garantita in modo continuativo nella fascia oraria dalle 16,00 alle 9,00, onde fornire un riferimento agli utenti in orario notturno.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data .....

PER I PRESIDI

- LA ROCCA - BRA
- SOTTOSOPRA - ALBA
- PEPE NERO - ALBA
- TETTI BLU - ALBA

COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO  
EMMAUS" ALBA  
"IL PRESIDENTE"  
"BIANCO ARMANDO"

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
ASL CN2 ALBA-BRA

(Provvedimento n. 774/000/AFG/10/0028 del 05.05.2010)  
Archivio VII.1.13.1

IL DIRETTORE DELLA  
S.O.C. AFFARI GENERALI  
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-  
ASSISTENZIALE ALBA - LANGHE -  
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Enrico LUSSO

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA  
LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA  
COMUNITA' MONTANA  
Flavio Gonella

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

*Det. 774/10 disabili 5*

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - STRUTTURA "ALBERTO ABRATE" – "ALBA"**

**TRA**

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

**E**

Il Presidio socio-sanitario "ALBERTO ABRATE", ubicato in "ALBA" ("CN"), "STRADA RIONDELLO", n° "30" - Codice fiscale "01882770041", legalmente rappresentato da "LEVI ANNA", in qualità di "PRESIDENTE" del Soggetto gestore del Presidio stesso di cui di seguito:

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "ALBERTO ABRATE" A.R.L."

"VIA CUNEO", "5"

"12051" "ALBA" ("CN")

Partita IVA: "01882770041"

**PREMESSO CHE**

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "ALBERTO ABRATE", ubicato in "ALBA" ("CN"), sulla base del provvedimento n° "381" rilasciato in data "02/03/2001" ed emesso dall'Ente "EX ASL 18" è autorizzato al funzionamento:

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

- ✓ per n° **"10"** posti con i requisiti del regime **"definitivo"** di tipologia **"COMUNITA' ALLOGGIO TIPO B"** per soggetti **"disabili"**;
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento **"2039/000/DIG/09/0087"** rilasciato in data **"29/12/2009"** ed emesso dall'Ente **"ASL CN2"** è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

### **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

##### **Premesse**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto**

1. L'ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario **"ALBERTO ABRATE"**, ubicato in **"ALBA"** (**"CN"**), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni **"residenziali"** nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: **"disabili"** - per i seguenti posti:
  - n° **"10"** di tipologia **"COMUNITA' ALLOGGIO TIPO B"** intensità della prestazione **"fascia C"**
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

#### **Art. 3**

##### **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

- gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
  4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
  5. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
  6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
  7. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
  8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
  9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

#### **Art. 4**

##### **Procedure ed accoglienza**

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

#### **Art. 5**

##### **Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata, per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **"disabili" - "fascia C"**, per il seguente periodo 01/01/2010 - 31/12/2010 in:

<b>CARICO ASSISTENZIALE</b>	<b>RETTE 2010</b>		
	<b>BASE</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>
	⌚ 192 min. assistenziali*	⌚ + 30 minuti**	⌚ + 60 minuti**
	€ 94,00	€ 109,00	€ 124,00
*96 min. educatore + 96 min. OSS			
** almeno 50% educatore			

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

La retta base è erogata nelle seguenti ipotesi:

- dal lun. al ven. per utenti che frequentano centri diurni A TEMPO PIENO
- il sabato, la domenica nei giorni festivi e nei periodi di sospensione programmata della frequenza dei centri diurni, per tutti gli utenti.

La retta media è erogata nelle seguenti ipotesi:

- dal lun. al ven. per utenti che frequentano centri diurni A TEMPO PARZIALE.

La retta alta è erogata nelle seguenti ipotesi:

- dal lun. al ven. per utenti che NON frequentano centri diurni.

Le rette proposte sono da intendersi I.V.A. compresa, ove dovuta

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:

CARICO ASSISTENZIALE	QUOTA A CARICO ASL		
	BASE	MEDIO	ALTO
	⌚ 192 min. assistenziali*	⌚ + 30 minuti**	⌚ + 60 minuti**
	€ 47,00	€ 54,50	€ 62,00
*96 min. educatore + 96 min. OSS			
** almeno 50% educatore			

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:

CARICO ASSISTENZIALE	QUOTA A CARICO UTENTE / GESTORE FUNZIONI SOCIO-ASS.		
	BASE	MEDIO	ALTO
	⌚ 192 min. assistenziali*	⌚ + 30 minuti**	⌚ + 60 minuti**
	€ 47,00	€ 54,50	€ 62,00
*96 min. educatore + 96 min. OSS			
** almeno 50% educatore			

4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici inviati qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..
9. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

## **Art. 6**

### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche**

#### **Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite**

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

La tariffa in caso di temporanea assenza (per ogni notte trascorsa dall'utente fuori dal presidio) è definita nella misura del pari al 75 % della retta prevista per l'utente interessato ed è corrisposta per un massimo di:

- nel caso di assenza per rientro in famiglia e/o periodi di vacanza con parenti e/o amici:
  - 110 giornate durante l'anno anche non consecutive
- nel caso di assenze per ricovero presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura:
  - per un massimo di 60 giornate durante l'anno anche non consecutive.

In entrambi i casi la retta/die è suddivisa nella stessa misura della retta intera tra l'Azienda Sanitaria e l'utente o dell'Ente Gestore (nei casi in cui l'ospite non abbia una sufficiente capacità economica a contribuire interamente al pagamento della retta).

Per ogni giornata che ecceda il numero indicato non sarà corrisposta alcuna retta e l'utente è considerato dimissibile salvo diversa indicazione della Commissione tecnica U.V.H. che, su istanza dell'interessato, della famiglia (o tutore), dell'ASL o dell'ENTE GESTORE di competenza, procederà a verificare il progetto personalizzato ed a disporre di conseguenza.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 10% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
6. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 5% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

#### **Art. 7**

##### **Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

#### **Art. 8**

##### **Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

#### **Art. 9**

##### **Controversie**

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

#### **Art. 10**

##### **Durata**

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2010 al 31/12/2010 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato - fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 - lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

#### **Art. 11**

##### **Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

**Art. 12**  
**Norme finali**

**1. Revisione rette**

Se nel periodo di vigenza del presente contratto venisse approvato un tariffario regionale in materia le rette verranno allo stesso adeguate.

**2. Superamento della contestuale frequenza dei Centri Diurni**

Il P.A.I. relativo agli utenti inseriti ex novo nella struttura residenziale non può prevedere la contestuale frequenza di Centri Diurni. Per gli utenti già inseriti, il cui P.A.I. prevede - oltre all'inserimento nella struttura residenziale - la frequenza di un Centro Diurno, si mantiene il progetto avviato con l'impegno a riconvertire in tempi e modi da definire il progetto medesimo in forme alternative di educativa svolte a cura del gestore della struttura residenziale. Per ogni utente occupato in attività diurne socializzanti e/o occupazionali gestite dall'erogatore questi dovrà fornire il dettaglio delle attività medesime.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data .....

PER IL PRESIDIO  
"ALBERTO ABRATE" - "ALBA"

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
"ALBERTO ABRATE" A.R.L. ALBA  
"IL PRESIDENTE"  
"LEVI ANNA"

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
ASL CN2 ALBA-BRA  
(Provvedimento n. 774/000/AFG/10/0028 del 05.05.2010)  
Archivio VII.1.13.1

IL DIRETTORE DELLA  
S.O.C. AFFARI GENERALI  
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-  
ASSISTENZIALE ALBA - LANGHE -  
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Enrico LUSSO

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Anna Abburrà

PER LA COMUNITA' MONTANA "ALTA  
LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA  
COMUNITA' MONTANA  
Flavio Gonella

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

*Det. 774/10 disabili 6*

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - STRUTTURA "AURORA" – "BRA"**

**TRA**

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

**E**

Il Presidio socio-sanitario "AURORA", ubicato in "BRA" ("CN"), "VIA CARLO ALBERO", n° "1" - Codice fiscale "02462260049", legalmente rappresentato da "BIANCO ARMANDO", in qualità di "PRESIDENTE" del Soggetto gestore del Presidio stesso di cui di seguito:

"COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS""

"VIA RATTAZZI", "9"

"12051" "ALBA" ("CN")

Partita IVA: "02462260049"

**PREMESSO CHE**

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "AURORA", ubicato in "BRA" ("CN"), sulla base del provvedimento n° "1132/SEV/009/06/0029" rilasciato in data "04/08/2006" ed emesso dall'Ente "EX ASL 18" è autorizzato al funzionamento:

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

- ✓ per n° "8" posti con i requisiti del regime "definitivo" di tipologia "COMUNITA' ALLOGGIO TIPO B" per soggetti "disabili";
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento "2039/000/DIG/09/0087" rilasciato in data "29/12/2009" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

### **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

##### **Premesse**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto**

1. L'ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "**AURORA**", ubicato in "**BRA**" ("**CN**"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni "**residenziali**" nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: "**disabili**" - per i seguenti posti:
2. n° "**8**" di tipologia "**COMUNITA' ALLOGGIO TIPO B**" intensità della prestazione "**fascia C**"
3. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
4. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

#### **Art. 3**

##### **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

#### **Art. 4**

##### **Procedure ed accoglienza**

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

#### **Art. 5**

##### **Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata, per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **"disabili" - "fascia C"**, per il seguente periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 in:

<b>CARICO ASSISTENZIALE</b>	<b>RETTE 2010</b>		
	<b>BASE</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>
	⌚ 192 min. assistenziali*	⌚ + 30 minuti**	⌚ + 60 minuti**
	€ 92,89	€ 107,63	€ 122,57
*96 min. educatore + 96 min. OSS			
** almeno 50% educatore			

con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

regionale di riferimento.

La retta base è erogata nelle seguenti ipotesi:

- dal lun. al ven. per utenti che frequentano centri diurni A TEMPO PIENO
- il sabato, la domenica nei giorni festivi e nei periodi di sospensione programmata della frequenza dei centri diurni, per tutti gli utenti.

La retta media è erogata nelle seguenti ipotesi:

- dal lun. al ven. per utenti che frequentano centri diurni A TEMPO PARZIALE.

La retta alta è erogata nelle seguenti ipotesi:

- dal lun. al ven. per utenti che NON frequentano centri diurni.

Le rette proposte sono da intendersi I.V.A. compresa, ove dovuta

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:

CARICO ASSISTENZIALE	QUOTA A CARICO ASL		
	BASE	MEDIO	ALTO
	⌚ 192 min. assistenziali*	⌚ + 30 minuti**	⌚ + 60 minuti**
	€ 46,45	€ 53,82	€ 61,29
*96 min. educatore + 96 min. OSS			
** almeno 50% educatore			

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:

CARICO ASSISTENZIALE	QUOTA A CARICO UTENTE / GESTORE FUNZIONI SOCIO-ASS.		
	BASE	MEDIO	ALTO
	⌚ 192 min. assistenziali*	⌚ + 30 minuti**	⌚ + 60 minuti**
	€ 46,44	€ 53,81	€ 61,28
*96 min. educatore + 96 min. OSS			
** almeno 50% educatore			

4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 d'anziché richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici inviati qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

riferimento.

8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..
9. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

## **Art. 6**

### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche**

#### **Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite**

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accREDITamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

La tariffa in caso di temporanea assenza (per ogni notte trascorsa dall'utente fuori dal presidio) è definita nella misura del pari al 75 % della retta prevista per l'utente interessato ed è corrisposta per un massimo di:

- nel caso di assenza per rientro in famiglia e/o periodi di vacanza con parenti e/o amici:
  - 110 giornate durante l'anno anche non consecutive
- nel caso di assenze per ricovero presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura:
  - per un massimo di 60 giornate durante l'anno anche non consecutive.

In entrambi i casi la retta/die è suddivisa nella stessa misura della retta intera tra l'Azienda Sanitaria e l'utente o dell'Ente Gestore (nei casi in cui l'ospite non abbia una sufficiente capacità economica a contribuire interamente al pagamento della retta).

Per ogni giornata che ecceda il numero indicato non sarà corrisposta alcuna retta e l'utente è considerato dimissibile salvo diversa indicazione della Commissione tecnica U.V.H. che, su istanza dell'interessato, della famiglia (o tutore), dell'ASL o dell'ENTE GESTORE di competenza, procederà a verificare il progetto personalizzato ed a disporre di conseguenza.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 10% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
6. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 5% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

#### **Art. 7**

##### **Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

#### **Art. 8**

##### **Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

2. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

#### **Art. 9**

##### **Controversie**

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

#### **Art. 10**

##### **Durata**

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2010 al 31/12/2010 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato - fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 - lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

#### **Art. 11**

##### **Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

**Art. 12**  
**Norme finali**

**1. Revisione rette**

Se nel periodo di vigenza del presente contratto venisse approvato un tariffario regionale in materia le rette verranno allo stesso adeguate.

**2. Superamento della contestuale frequenza dei Centri Diurni**

Il P.A.I. relativo agli utenti inseriti ex novo nella struttura residenziale non può prevedere la contestuale frequenza di Centri Diurni. Per gli utenti già inseriti, il cui P.A.I. prevede - oltre all'inserimento nella struttura residenziale - la frequenza di un Centro Diurno, si mantiene il progetto avviato con l'impegno a riconvertire in tempi e modi da definire il progetto medesimo in forme alternative di educativa svolte a cura del gestore della struttura residenziale. Per ogni utente occupato in attività diurne socializzanti e/o occupazionali gestite dall'erogatore questi dovrà fornire il dettaglio delle attività medesime.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data .....

PER IL PRESIDIO  
"AURORA" - "BRA"

COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO  
EMMAUS" ALBA  
"IL PRESIDENTE"  
"BIANCO ARMANDO"

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
ASL CN2 ALBA-BRA  
(Provvedimento n. 774/000/AFG/10/0028 del 05.05.2010)  
Archivio VII.1.13.1

IL DIRETTORE DELLA  
S.O.C. AFFARI GENERALI  
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-  
ASSISTENZIALE ALBA - LANGHE -  
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Enrico LUSSO

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA  
LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA  
COMUNITA' MONTANA  
Flavio Gonella

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

*Det. 774/10 disabili 7*

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - STRUTTURA "CASA MARIA ROSA" – "ALBA"**

**TRA**

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

**E**

Il Presidio socio-sanitario "CASA MARIA ROSA", ubicato in "ALBA" ("CN"), "VIA S. GIOVANNI", n° "6" - Codice fiscale "02462260049", legalmente rappresentato da "BIANCO ARMANDO", in qualità di "PRESIDENTE" del Soggetto gestore del Presidio stesso di cui di seguito:

"COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS"

"VIA RATTAZZI", "9"

"12051" "ALBA" ("CN")

Partita IVA: "02462260049"

**PREMESSO CHE**

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "CASA MARIA ROSA", ubicato in "ALBA" ("CN"), sulla base del provvedimento n° "1239" rilasciato in data "02/06/1999" ed emesso dall'Ente "EX ASL 18" è autorizzato al funzionamento:

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

- ✓ per n° "10" posti con i requisiti del regime "definitivo" di tipologia "COMUNITA' ALLOGGIO TIPO B" per soggetti "disabili";
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento "2039/000/DIG/09/0087" rilasciato in data "29/12/2009" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

### **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

##### **Premesse**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto**

1. L'ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "**CASA MARIA ROSA**", ubicato in "**ALBA**" ("**CN**"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni "**residenziali**" nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: "**disabili**" - per i seguenti posti:
  - n° "**10**" di tipologia "**COMUNITA' ALLOGGIO TIPO B**" intensità della prestazione "**fascia C**"
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

#### **Art. 3**

##### **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

#### **Art. 4**

##### **Procedure ed accoglienza**

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

#### **Art. 5**

##### **Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata, per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **"disabili" - "fascia C"**, per il seguente periodo 01/01/2010 - 31/12/2010 in:

CARICO ASSISTENZIALE	RETTE 2010		
	BASE	MEDIO	ALTO
	⌚ 192 min. assistenziali*	⌚ + 30 minuti**	⌚ + 60 minuti**
	€ 92,89	€ 107,63	€ 122,57
*96 min. educatore + 96 min. OSS			
** almeno 50% educatore			

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

La retta base è erogata nelle seguenti ipotesi:

- dal lun. al ven. per utenti che frequentano centri diurni A TEMPO PIENO
- il sabato, la domenica nei giorni festivi e nei periodi di sospensione programmata della frequenza dei centri diurni, per tutti gli utenti.

La retta media è erogata nelle seguenti ipotesi:

- dal lun. al ven. per utenti che frequentano centri diurni A TEMPO PARZIALE.

La retta alta è erogata nelle seguenti ipotesi:

- dal lun. al ven. per utenti che NON frequentano centri diurni.

Le rette proposte sono da intendersi I.V.A. compresa, ove dovuta

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:

CARICO ASSISTENZIALE	QUOTA A CARICO ASL		
	BASE	MEDIO	ALTO
	⌚ 192 min. assistenziali*	⌚ + 30 minuti**	⌚ + 60 minuti**
	€ 46,45	€ 53,82	€ 61,29
*96 min. educatore + 96 min. OSS			
** almeno 50% educatore			

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:

CARICO ASSISTENZIALE	QUOTA A CARICO UTENTE / GESTORE FUNZIONI SOCIO-ASS.		
	BASE	MEDIO	ALTO
	⌚ 192 min. assistenziali*	⌚ + 30 minuti**	⌚ + 60 minuti**
	€ 46,44	€ 53,81	€ 61,28
*96 min. educatore + 96 min. OSS			
** almeno 50% educatore			

4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 diano richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..
9. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche**

##### **Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite**

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

La tariffa in caso di temporanea assenza (per ogni notte trascorsa dall'utente fuori dal presidio) è definita nella misura del pari al 75 % della retta prevista per l'utente interessato ed è corrisposta per un massimo di:

- nel caso di assenza per rientro in famiglia e/o periodi di vacanza con parenti e/o amici:
  - 110 giornate durante l'anno anche non consecutive
- nel caso di assenze per ricovero presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura:
  - per un massimo di 60 giornate durante l'anno anche non consecutive.

In entrambi i casi la retta/die è suddivisa nella stessa misura della retta intera tra l'Azienda Sanitaria e l'utente o dell'Ente Gestore (nei casi in cui l'ospite non abbia una sufficiente capacità economica a contribuire interamente al pagamento della retta).

Per ogni giornata che ecceda il numero indicato non sarà corrisposta alcuna retta e l'utente è considerato dimissibile salvo diversa indicazione della Commissione tecnica U.V.H. che, su istanza dell'interessato, della famiglia (o tutore), dell'ASL o dell'ENTE GESTORE di competenza, procederà a verificare il progetto personalizzato ed a disporre di conseguenza.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 10% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
6. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 5% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

#### **Art. 7**

##### **Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

#### **Art. 8**

##### **Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

#### **Art. 9**

##### **Controversie**

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

#### **Art. 10**

##### **Durata**

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2010 al 31/12/2010 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato - fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 - lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

#### **Art. 11**

##### **Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

**Art. 12**  
**Norme finali**

**1. Revisione rette**

Se nel periodo di vigenza del presente contratto venisse approvato un tariffario regionale in materia le rette verranno allo stesso adeguate.

**2. Superamento della contestuale frequenza dei Centri Diurni**

Il P.A.I. relativo agli utenti inseriti ex novo nella struttura residenziale non può prevedere la contestuale frequenza di Centri Diurni. Per gli utenti già inseriti, il cui P.A.I. prevede - oltre all'inserimento nella struttura residenziale - la frequenza di un Centro Diurno, si mantiene il progetto avviato con l'impegno a riconvertire in tempi e modi da definire il progetto medesimo in forme alternative di educativa svolte a cura del gestore della struttura residenziale. Per ogni utente occupato in attività diurne socializzanti e/o occupazionali gestite dall'erogatore questi dovrà fornire il dettaglio delle attività medesime.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data .....

PER IL PRESIDIO  
"CASA MARIA ROSA" - "ALBA"

COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO  
EMMAUS" ALBA  
"IL PRESIDENTE"  
"BIANCO ARMANDO"

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
ASL CN2 ALBA-BRA  
(Provvedimento n. 774/000/AFG/10/0028 del 05.05.2010)  
Archivio VII.1.13.1

IL DIRETTORE DELLA  
S.O.C. AFFARI GENERALI  
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-  
ASSISTENZIALE ALBA - LANGHE -  
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Enrico LUSSO

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA  
LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA  
COMUNITA' MONTANA  
Flavio Gonella

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - STRUTTURA "COMUNITA' ALLOGGIO L'ACCOGLIENZA" – "ALBA"**

**TRA**

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

**E**

Il Presidio socio-sanitario "COMUNITA' ALLOGGIO L'ACCOGLIENZA", ubicato in "ALBA" ("CN"), "CORSO F.LLI BANDIERA", n° "19/b" - Codice fiscale "02112020041", legalmente rappresentato da "CASTAGNO OLGA", in qualità di "PRESIDENTE" del Soggetto gestore del Presidio stesso di cui di seguito:

"ASSOCIAZIONE "COMUNITA' L'ACCOGLIENZA" O.N.L.U.S."

"CORSO F.LLI BANDIERA", "19/b"

"12051" "ALBA" ("CN")

Partita IVA: "02112020041"

**PREMESSO CHE**

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "COMUNITA' ALLOGGIO L'ACCOGLIENZA", ubicato in "ALBA" ("CN"), sulla base del provvedimento n° "1722/SEV/009/03/0053" rilasciato in data

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

“18/11/2003” ed emesso dall’Ente “EX ASL 18” è autorizzato al funzionamento:

- ✓ per n° “10” posti con i requisiti del regime “definitivo” di tipologia “COMUNITA' ALLOGGIO TIPO B” per soggetti “disabili”;
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento “2039/000/DIG/09/0087” rilasciato in data “29/12/2009” ed emesso dall’Ente “ASL CN2” è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l’A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

### **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

##### **Premesse**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto**

1. L’ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario “COMUNITA' ALLOGGIO L'ACCOGLIENZA”, ubicato in “ALBA” (“CN”), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni “residenziali” nell’area dell’integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: “disabili” - per i seguenti posti:
  - n° “10” di tipologia “COMUNITA' ALLOGGIO TIPO B” intensità della prestazione “fascia C”
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

#### **Art. 3**

##### **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s’impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

- maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
  4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
  5. L’ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
  6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
  7. L’ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
  8. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
  9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell’accreditamento, il presente contratto s’intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

#### **Art. 4**

##### **Procedure ed accoglienza**

1. Il Presidio s’impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

#### **Art. 5**

##### **Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell’utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata, per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **“disabili” - “fascia C”**, per il seguente periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 in:

<b>CARICO ASSISTENZIALE</b>	<b>RETTE 2010</b>		
	<b>BASE</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>
	⌚ 192 min. assistenziali*	⌚ + 30 minuti**	⌚ + 60 minuti**
	€ 89,42	€ 103,75	€ 118,23
*96 min. educatore + 96 min. OSS			
** almeno 50% educatore			

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

La retta base è erogata nelle seguenti ipotesi:

- dal lun. al ven. per utenti che frequentano centri diurni A TEMPO PIENO
- il sabato, la domenica nei giorni festivi e nei periodi di sospensione programmata della frequenza dei centri diurni, per tutti gli utenti.

La retta media è erogata nelle seguenti ipotesi:

- dal lun. al ven. per utenti che frequentano centri diurni A TEMPO PARZIALE.

La retta alta è erogata nelle seguenti ipotesi:

- dal lun. al ven. per utenti che NON frequentano centri diurni.

Le rette proposte sono da intendersi I.V.A. compresa, ove dovuta

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:

CARICO ASSISTENZIALE	QUOTA A CARICO ASL		
	BASE	MEDIO	ALTO
	⌚ 192 min. assistenziali*	⌚ + 30 minuti**	⌚ + 60 minuti**
	€ 44,71	€ 51,88	€ 59,12
*96 min. educatore + 96 min. OSS			
** almeno 50% educatore			

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:

CARICO ASSISTENZIALE	QUOTA A CARICO UTENTE / GESTORE FUNZIONI SOCIO-ASS.		
	BASE	MEDIO	ALTO
	⌚ 192 min. assistenziali*	⌚ + 30 minuti**	⌚ + 60 minuti**
	€ 44,71	€ 51,87	€ 59,11
*96 min. educatore + 96 min. OSS			
** almeno 50% educatore			

4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 d'anzì richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici inviati qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..
9. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

## **Art. 6**

### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche**

#### **Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite**

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

La tariffa in caso di temporanea assenza (per ogni notte trascorsa dall'utente fuori dal presidio) è definita nella misura del pari al 75 % della retta prevista per l'utente interessato ed è corrisposta per un massimo di:

- nel caso di assenza per rientro in famiglia e/o periodi di vacanza con parenti e/o amici:
  - 110 giornate durante l'anno anche non consecutive
- nel caso di assenze per ricovero presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura:
  - per un massimo di 60 giornate durante l'anno anche non consecutive.

In entrambi i casi la retta/die è suddivisa nella stessa misura della retta intera tra l'Azienda Sanitaria e l'utente o dell'Ente Gestore (nei casi in cui l'ospite non abbia una sufficiente capacità economica a contribuire interamente al pagamento della retta).

Per ogni giornata che ecceda il numero indicato non sarà corrisposta alcuna retta e l'utente è considerato dimissibile salvo diversa indicazione della Commissione tecnica U.V.H. che, su istanza dell'interessato, della famiglia (o tutore), dell'ASL o dell'ENTE GESTORE di competenza, procederà a verificare il progetto personalizzato ed a disporre di conseguenza.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 10% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
6. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 5% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

#### **Art. 7**

##### **Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

#### **Art. 8**

##### **Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

#### **Art. 9**

##### **Controversie**

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

#### **Art. 10**

##### **Durata**

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2010 al 31/12/2010 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato - fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 - lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

#### **Art. 11**

##### **Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

**Art. 12**  
**Norme finali**

**1. Revisione rette**

Se nel periodo di vigenza del presente contratto venisse approvato un tariffario regionale in materia le rette verranno allo stesso adeguate.

**2. Superamento della contestuale frequenza dei Centri Diurni**

Il P.A.I. relativo agli utenti inseriti ex novo nella struttura residenziale non può prevedere la contestuale frequenza di Centri Diurni. Per gli utenti già inseriti, il cui P.A.I. prevede - oltre all'inserimento nella struttura residenziale - la frequenza di un Centro Diurno, si mantiene il progetto avviato con l'impegno a riconvertire in tempi e modi da definire il progetto medesimo in forme alternative di educativa svolte a cura del gestore della struttura residenziale. Per ogni utente occupato in attività diurne socializzanti e/o occupazionali gestite dall'erogatore questi dovrà fornire il dettaglio delle attività medesime.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data .....

PER IL PRESIDIO  
"COMUNITA' ALLOGGIO  
L'ACCOGLIENZA" - "ALBA"

ASSOCIAZIONE "COMUNITA'  
L'ACCOGLIENZA" O.N.L.U.S. ALBA  
"IL PRESIDENTE"  
"CASTAGNO OLGA"

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
ASL CN2 ALBA-BRA  
(Provvedimento n. 774/000/AFG/10/0028 del 05.05.2010)  
Archivio VII.1.13.1

IL DIRETTORE DELLA  
S.O.C. AFFARI GENERALI  
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-  
ASSISTENZIALE ALBA - LANGHE -  
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Enrico LUSSO

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Anna Abburrà

PER LA COMUNITA' MONTANA "ALTA  
LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA  
COMUNITA' MONTANA  
Flavio Gonella

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

*Det. 774/10 disabili 9*

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - STRUTTURA "CENTRO RIABILITAZIONE GIOVANNI FERRERO" – "ALBA"**

**TRA**

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

**E**

Il Presidio socio-sanitario "CENTRO RIABILITAZIONE GIOVANNI FERRERO", ubicato in "ALBA" ("CN"), "VIA DE AMICIS", n° "16" - Codice fiscale "02763230048", legalmente rappresentato da "ARTUSIO MARGHERITA", in qualità di "AMMINISTRATORE UNICO" E "DIRETTORE GENERALE" del Soggetto gestore del Presidio stesso di cui di seguito:

"SOCIETA' CENTRO RIABILITAZIONE FERRERO S.R.L."

"VIA E. DE AMICIS", "16"

"12051" "ALBA" ("CN")

Partita IVA: "02763230048"

**PREMESSO CHE**

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

- il Presidio socio-sanitario "CENTRO RIABILITAZIONE GIOVANNI FERRERO", ubicato in "ALBA" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "409/000/DIG/10/0011" rilasciato in data "8 MARZO 2010" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:
  - ✓ per n° "60" posti con i requisiti del regime "definitivo" di tipologia "RAF TIPO B" per soggetti "disabili";
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento "2039/000/DIG/09/0087" rilasciato in data "29/12/2009" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 2**

#### **Oggetto**

1. L'ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "CENTRO RIABILITAZIONE GIOVANNI FERRERO", ubicato in "ALBA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni "residenziali" nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: "disabili" - per i seguenti posti:
  - n° "60" di tipologia "RAF TIPO B" intensità della prestazione "fascia A"
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

### **Art. 3**

#### **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto - ivi compreso il personale dipendente

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

#### **Art. 4**

##### **Procedure ed accoglienza**

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

#### **Art. 5**

##### **Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 in:
  - €/die **"131,30"** per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **"disabili" - "fascia A"**

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
  - in €/die “ 91,91” per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **“disabili” - “fascia A”**
3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
  - in €/die “ 39,39” per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **“disabili” - “fascia A”**
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 d'anziché richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici inviati qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall'ASL e dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..
9. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

10. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

### **Art. 6**

#### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche**

#### **Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite**

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

La tariffa in caso di temporanea assenza (per ogni notte trascorsa dall'utente fuori dal presidio) è definita nella misura del pari al 75 % della retta prevista per l'utente interessato ed è corrisposta per un massimo di:

- nel caso di assenza per rientro in famiglia e/o periodi di vacanza con parenti e/o amici:
  - 110 giornate durante l'anno anche non consecutive
- nel caso di assenze per ricovero presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura:
  - per un massimo di 60 giornate durante l'anno anche non consecutive.

In entrambi i casi la retta/die è suddivisa nella stessa misura della retta intera tra l'Azienda Sanitaria e l'utente o dell'Ente Gestore (nei casi in cui l'ospite non abbia una sufficiente capacità economica a contribuire interamente al pagamento della retta).

Per ogni giornata che ecceda il numero indicato non sarà corrisposta alcuna retta e l'utente è

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

considerato dimissibile salvo diversa indicazione della Commissione tecnica U.V.H. che, su istanza dell'interessato, della famiglia (o tutore), dell'ASL o dell'ENTE GESTORE di competenza, procederà a verificare il progetto personalizzato ed a disporre di conseguenza.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 10% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
6. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 5% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

#### **Art. 7**

##### **Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

#### **Art. 8**

##### **Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

#### **Art. 9**

##### **Controversie**

4. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

5. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
6. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

**Art. 10**

**Durata**

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2010 al 31/12/2010 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

**Art. 11**

**Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

**Art. 12**

**Norme finali**

1. **Revisione rette**  
Se nel periodo di vigenza del presente contratto venisse approvato un tariffario regionale in materia le rette verranno allo stesso adeguate.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data .....

PER IL PRESIDIO  
"CENTRO RIABILITAZIONE GIOVANNI  
FERRERO" - "ALBA"

SOCIETA' CENTRO RIABILITAZIONE  
FERRERO S.R.L. ALBA  
"L'AMMINISTRATORE UNICO"  
E "DIRETTORE GENERALE"  
"ARTUSIO MARGHERITA"

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
ASL CN2 ALBA-BRA  
(Provvedimento n. 774/000/AFG/10/0028 del 05.05.2010)  
Archivio VII.1.13.1

IL DIRETTORE DELLA  
S.O.C. AFFARI GENERALI  
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-  
ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE –  
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Enrico LUSSO

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA  
LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA  
COMUNITA' MONTANA  
Flavio Gonella

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

*Det. 774/10 disabili 10*

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - STRUTTURA "VILLA OTTAVIA" – "CASTIGLIONE FALLETTO"**

**TRA**

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

**E**

Il Presidio socio-sanitario "VILLA OTTAVIA", ubicato in "CASTIGLIONE FALLETTO" ("CN"), "VIA ALBA BAROLO", n° "49" - Codice fiscale "02763230048", legalmente rappresentato da "ARTUSIO MARGHERITA", in qualità di "AMMINISTRATORE UNICO" E "DIRETTORE GENERALE" del Soggetto gestore del Presidio stesso di cui di seguito:

"SOCIETA' CENTRO RIABILITAZIONE FERRERO S.R.L."

"VIA E. DE AMICIS", "16"

"12051" "ALBA" ("CN")

Partita IVA: "02763230048"

**PREMESSO CHE**

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

struttura;

- il Presidio socio-sanitario "VILLA OTTAVIA", ubicato in "CASTIGLIONE FALLETTO" ("CN"), sulla base del provvedimento n. "409/000/DIG/10/0011" rilasciato in data "8 MARZO 2010" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:
  - ✓ per n° "10" posti con i requisiti del regime "definitivo" di tipologia "COMUNITA' ALLOGGIO TIPO B" per soggetti "disabili";
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento "2039/000/DIG/09/0087" rilasciato in data "29/12/2009" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 2**

#### **Oggetto**

1. L'ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "VILLA OTTAVIA", ubicato in "CASTIGLIONE FALLETTO" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni "residenziali" nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: "disabili" - per i seguenti posti:
  - n° "10" di tipologia "COMUNITA' ALLOGGIO TIPO B" intensità della prestazione "fascia C"
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

### **Art. 3**

#### **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

#### **Art. 4**

##### **Procedure ed accoglienza**

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

#### **Art. 5**

##### **Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata, per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **"disabili" - "fascia C"**, per il seguente periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 in:

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

CARICO ASSISTENZIALE	RETTE 2010	
	DOMENICA E FESTIVI	ALTRI GG.
	☉ 192 min. assistenziali*	+ ☉ 85 minuti**
	€ 94,00	€ 135,40
*96 min. educatore + 96 min. OSS		
** almeno 50% educatore		

con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:

CARICO ASSISTENZIALE	QUOTA A CARICO ASL	
	DOMENICA E FESTIVI	ALTRI GG.
	☉ 192 min. assistenziali*	+ ☉ 85 minuti**
	€ 47,00	€ 67,70
*96 min. educatore + 96 min. OSS		
** almeno 50% educatore		

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:

CARICO ASSISTENZIALE	QUOTA A CARICO UTENTE / GESTORE FUNZIONI SOCIO-ASS.	
	DOMENICA E FESTIVI	ALTRI GG.
	☉ 192 min. assistenziali*	+ ☉ 85 minuti**
	€ 47,00	€ 67,70
*96 min. educatore + 96 min. OSS		
** almeno 50% educatore		

4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..
9. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

## **Art. 6**

### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche**

#### **Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite**

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

La tariffa in caso di temporanea assenza (per ogni notte trascorsa dall'utente fuori dal presidio) è definita nella misura del pari al 75 % della retta prevista per l'utente interessato ed è corrisposta per un massimo di:

- nel caso di assenza per rientro in famiglia e/o periodi di vacanza con parenti e/o amici:
  - 110 giornate durante l'anno anche non consecutive
- nel caso di assenze per ricovero presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura:
  - per un massimo di 60 giornate durante l'anno anche non consecutive.

In entrambi i casi la retta/die è suddivisa nella stessa misura della retta intera tra l'Azienda Sanitaria e l'utente o dell'Ente Gestore (nei casi in cui l'ospite non abbia una sufficiente capacità economica a contribuire interamente al pagamento della retta).

Per ogni giornata che ecceda il numero indicato non sarà corrisposta alcuna retta e l'utente è considerato dimissibile salvo diversa indicazione della Commissione tecnica U.V.H. che, su istanza dell'interessato, della famiglia (o tutore), dell'ASL o dell'ENTE GESTORE di competenza, procederà a verificare il progetto personalizzato ed a disporre di conseguenza.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 10% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
6. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 5% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

#### **Art. 7**

##### **Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

#### **Art. 8**

##### **Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

#### **Art. 9**

##### **Controversie**

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

#### **Art. 10**

##### **Durata**

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2010 al 31/12/2010 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato - fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 - lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

#### **Art. 11**

##### **Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

**Art. 12  
Norme finali**

**1. Revisione rette**

Se nel periodo di vigenza del presente contratto venisse approvato un tariffario regionale in materia le rette verranno allo stesso adeguate.

**2. Attività abilitative gestite dell'erogatore**

Per ogni utente occupato in attività diurne abilitative gestite dall'erogatore questi dovrà fornire il dettaglio delle attività medesime.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data .....

PER IL PRESIDIO  
"VILLA OTTAVIA" - "CASTIGLIONE  
FALLETTO"

SOCIETA' CENTRO RIABILITAZIONE  
FERRERO S.R.L. ALBA  
"L'AMMINISTRATORE UNICO"  
E "DIRETTORE GENERALE"  
"ARTUSIO MARGHERITA"

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
ASL CN2 ALBA-BRA  
(Provvedimento n. 774/000/AFG/10/0028 del 05.05.2010)  
Archivio VII.1.13.1

IL DIRETTORE DELLA  
S.O.C. AFFARI GENERALI  
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-  
ASSISTENZIALE ALBA - LANGHE -  
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Enrico LUSSO

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Anna Abburrà

PER LA COMUNITA' MONTANA "ALTA  
LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA  
COMUNITA' MONTANA  
Flavio Gonella

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

*Det. 774/10 disabili 11*

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - STRUTTURA "LE NUVOLE" – "NEIVE"**

**TRA**

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

**E**

Il Presidio socio-sanitario "LE NUVOLE", ubicato in "NEIVE" ("CN"), "FRAZ. BRICCO - VIA MONIPRANDI", n° "8" - Codice fiscale "01741220048", legalmente rappresentato da "ARIONE EMILIA", in qualità di "PRESIDENTE" del Soggetto gestore del Presidio stesso di cui di seguito: "COOPERATIVA OPERATORI SOCIALI C.O.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" "CORSO PIAVE", "71/b" "12051" "ALBA" ("CN") Partita IVA: "01741220048"

**PREMESSO CHE**

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il Presidio socio-sanitario "LE NUVOLE", ubicato in "NEIVE" ("CN"), sulla base del

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

provvedimento n° "1988/000/DIG/09/0084" rilasciato in data "23/12/2009" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:

- ✓ per n° "6" posti con i requisiti del regime "definitivo" di tipologia "COMUNITA' FAMILIARE" per soggetti "disabili gravi";
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento "2039/000/DIG/09/0087" rilasciato in data "29/12/2009" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

### **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

##### **Premesse**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto**

1. L'ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "LE NUVOLE", ubicato in "NEIVE" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni "residenziali" nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: "disabili gravi" - per i seguenti posti:
  - n° "6" di tipologia "COMUNITA' FAMILIARE" intensità della prestazione "fascia C"
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

#### **Art. 3**

##### **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

- gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
  4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
  5. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
  6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
  7. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
  8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
  9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accredimento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

#### **Art. 4**

##### **Procedure ed accoglienza**

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

#### **Art. 5**

##### **Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 in:
  - €/die **"115,42"** per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **"disabili gravi"** - **"fascia C"**  
con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
  - in €/die **" 57,71"** per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **"disabili**

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

**gravi" - "fascia C"**

3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
  - in €/die " 57,71" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **"disabili gravi" - "fascia C"**
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa - ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..
9. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

11. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

### **Art. 6**

#### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche**

#### **Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite**

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

La tariffa in caso di temporanea assenza (per ogni notte trascorsa dall'utente fuori dal presidio) è definita nella misura del pari al 75 % della retta prevista per l'utente interessato ed è corrisposta per un massimo di:

- nel caso di assenza per rientro in famiglia e/o periodi di vacanza con parenti e/o amici:
  - 110 giornate durante l'anno anche non consecutive
- nel caso di assenze per ricovero presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura:
  - per un massimo di 60 giornate durante l'anno anche non consecutive.

In entrambi i casi la retta/die è suddivisa nella stessa misura della retta intera tra l'Azienda Sanitaria e l'utente o dell'Ente Gestore (nei casi in cui l'ospite non abbia una sufficiente capacità economica a contribuire interamente al pagamento della retta).

Per ogni giornata che ecceda il numero indicato non sarà corrisposta alcuna retta e l'utente è considerato dimissibile salvo diversa indicazione della Commissione tecnica U.V.H. che, su istanza dell'interessato, della famiglia (o tutore), dell'ASL o dell'ENTE GESTORE di competenza, procederà a verificare il progetto personalizzato ed a disporre di conseguenza.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 10% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 5% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

#### **Art. 7**

##### **Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

#### **Art. 8**

##### **Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

#### **Art. 9**

##### **Controversie**

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

#### **Art. 10**

##### **Durata**

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2010 al 31/12/2010 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

#### **Art. 11**

##### **Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

#### **Art. 12**

##### **Norme finali**

1. **Revisione rette**

Se nel periodo di vigenza del presente contratto venisse approvato un tariffario regionale in materia le rette verranno allo stesso adeguate.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data .....

PER IL PRESIDIO  
"LE NUVOLE" - "NEIVE"

COOPERATIVA OPERATORI SOCIALI C.O.S.  
- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALBA  
"IL PRESIDENTE"  
"ARIONE EMILIA"

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
ASL CN2 ALBA-BRA  
(Provvedimento n. 774/000/AFG/10/0028 del 05.05.2010)  
Archivio VII.1.13.1

IL DIRETTORE DELLA  
S.O.C. AFFARI GENERALI  
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-  
ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE –  
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Enrico LUSSO

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA  
LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA  
COMUNITA' MONTANA  
Flavio Gonella

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

*Det. 774/10 disabili 12*

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - STRUTTURA "IL COCCIO E LA TELA" – "ALBA"**

**TRA**

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

**E**

Il Presidio socio-sanitario "IL COCCIO E LA TELA", ubicato in "ALBA" ("CN"), "CORSO MICHELE COPPINO", n° "48" - Codice fiscale "00973250046", legalmente rappresentato da "VALMACHINO ALESSANDRO", in qualità di "PRESIDENTE" del Soggetto gestore del Presidio stesso di cui di seguito:

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALICE A.R.L."

"CORSO MICHELE COPPINO", "48"

"12051" "ALBA" ("CN")

Partita IVA: "00973250046"

**PREMESSO CHE**

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

struttura;

- il Presidio socio-sanitario "IL COCCIO E LA TELA", ubicato in "ALBA" ("CN"), sulla base del provvedimento n° "112/SEV/009/03/0002" rilasciato in data "30/01/2003" ed emesso dall'Ente "EX ASL 18" è autorizzato al funzionamento:
  - ✓ per n° "20" posti con i requisiti del regime "definitivo" di tipologia "CENTRO DIURNO" per soggetti "disabili";
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento "2039/000/DIG/09/0087" rilasciato in data "29/12/2009" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 2**

#### **Oggetto**

1. L'ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "**IL COCCIO E LA TELA**", ubicato in "**ALBA**" ("**CN**"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni "**diurne**" nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: "**disabili**" - per i seguenti posti:
  - n° "**20**" di tipologia "**CENTRO DIURNO**" intensità della prestazione "**fascia A**"
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

### **Art. 3**

#### **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto - ivi compreso il personale dipendente

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

#### **Art. 4**

##### **Procedure ed accoglienza**

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

#### **Art. 5**

##### **Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 in:
  - €/die **"62,58"** per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **"disabili" - "fascia A"**  
con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti,

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

la quota tariffaria, prevista:

- in €/die " 43,81" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **"disabili" - "fascia A"**
3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
    - in €/die " 18,77" per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **"disabili" - "fascia A"**
  4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa - ove dovuta.
  5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
  6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.
  7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici inviati qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.
  8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..
  9. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
  10. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

11. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

### **Art. 6**

#### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche**

#### **Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite**

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. In caso di assenze, il costo giornaliero per utente è in ogni caso riconosciuto per intero per un periodo massimo corrispondente al 20% delle giornate di frequenza previste per ciascun utente nell'anno. Superato tale limite, in caso di assenza dell'utente, la retta giornaliera non sarà corrisposta.

In casi eccezionali, la Commissione U.V.H., in rapporto alla specifica situazione e su segnalazione della Struttura all'ASL ed all'Ente Gestore competente per territorio, stabilirà di:

- validare la modifica del piano di frequenza dell'utente;
  - legittimare il periodo d'assenza in rapporto a comprovate gravi motivazioni che impediscono la frequenza dell'utente al Centro Diurno: in tal caso la retta sarà corrisposta per intero per tutto il periodo;
  - dimettere l'utente dal Centro Diurno.
5. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura.

### **Art. 7**

#### **Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

#### **Art. 8**

##### **Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

#### **Art. 9**

##### **Controversie**

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

#### **Art. 10**

##### **Durata**

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2010 al 31/12/2010 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

### **Art. 11**

#### **Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

### **Art. 12**

#### **Norme finali**

1. **Revisione rette**

Se nel periodo di vigenza del presente contratto venisse approvato un tariffario regionale in materia le rette verranno allo stesso adeguate.

2. **Servizio di trasporto**

Il gestore del presidio garantisce il servizio di accompagnamento e trasporto in favore degli utenti dalle rispettive abitazioni al Presidio e viceversa, organizzandolo con modalità tali da assicurare il pieno rispetto degli orari d'inizio/termine delle attività.

Tale servizio deve essere effettuato con mezzi idonei sotto il profilo tecnico, nel rispetto delle vigenti normative riguardanti gli utenti disabili e, come l'attività oggetto del presente contratto, s'intende effettuato sotto la piena ed esclusiva responsabilità del gestore del presidio.

Il costo di detto servizio non concorre alla determinazione della retta complessiva per l'utente. Il relativo onere grava interamente sugli Enti Gestori che hanno in carico gli utenti del presidio. Pertanto, eventuali quote di compartecipazione degli utenti per tale servizio, deliberate dagli Enti Gestori in attuazione della normativa in materia di servizi per disabili, saranno introitate dai medesimi.

Il gestore del presidio emette fatture mensili relative al costo del servizio di trasporto.

Per il periodo di validità del presente contratto il costo a carico degli Enti Gestori per il servizio di trasporto a favore degli utenti del Presidio è fissato in € 10,00 al giorno (+IVA 4%).

3. **Ridefinizione tipologia presidio**

Le parti si impegnano a ridefinire - entro il 2011 - la tipologia cui deve essere ricondotto il presidio, in base alle categorie previste nella tabella allegato A alla D.G.R. 14 Settembre 2009, n. 25-12129.

Letto confermato e sottoscritto.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

Luogo e data .....

PER IL PRESIDIO  
"IL COCCIO E LA TELA" - "ALBA"

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
ALICE A.R.L. ALBA  
"IL PRESIDENTE"  
"VALMACHINO ALESSANDRO"

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
ASL CN2 ALBA-BRA  
(Provvedimento n. 774/000/AFG/10/0028 del 05.05.2010)  
Archivio VII.1.13.1

IL DIRETTORE DELLA  
S.O.C. AFFARI GENERALI  
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-  
ASSISTENZIALE ALBA - LANGHE -  
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Enrico LUSSO

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Anna Abburrà

PER LA COMUNITA' MONTANA "ALTA  
LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA  
COMUNITA' MONTANA  
Flavio Gonella

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - STRUTTURA "IL GRILLO PARLANTE" – "BOSSOLASCO"**

**TRA**

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

**E**

Il Presidio socio-sanitario "IL GRILLO PARLANTE", ubicato in "BOSSOLASCO" ("CN"), "CORSO PAOLA DELLA VALLE", n° "20" - Codice fiscale "02531620041", legalmente rappresentato da "REGGIO PIERGIORGIO", in qualità di "PRESIDENTE" del Soggetto gestore del Presidio stesso di cui di seguito:

"CONSORZIO "SINERGIE SOCIALI"- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

"PIAZZA GALIMBERTI", "15"

"12100" "CUNEO" ("CN")

Partita IVA: "02531620041"

**PREMESSO CHE**

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

- il Presidio socio-sanitario "IL GRILLO PARLANTE", ubicato in "BOSSOLASCO" ("CN"), sulla base del provvedimento n° "686/SEV/09/05/0021" rilasciato in data "20/04/2005" ed emesso dall'Ente "EX ASL 18" è autorizzato al funzionamento:
  - ✓ per n° "20" posti con i requisiti del regime "definitivo" di tipologia "CENTRO DIURNO SOCIOTERAPEUTICO DI TIPO B" per soggetti "disabili";
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento "2039/000/DIG/09/0087" rilasciato in data "29/12/2009" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 2**

#### **Oggetto**

1. L'ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "IL GRILLO PARLANTE", ubicato in "BOSSOLASCO" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni "diurne" nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: "disabili" - per i seguenti posti:
  - n° "20" di tipologia "CENTRO DIURNO SOCIOTERAPEUTICO DI TIPO B" intensità della prestazione "fascia A"
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

### **Art. 3**

#### **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

#### **Art. 4**

##### **Procedure ed accoglienza**

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

#### **Art. 5**

##### **Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 in:

- €/die **“65,79”** per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **“disabili” - “fascia A”**

con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
  - in €/die **“ 46,05”** per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **“disabili” - “fascia A”**
3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
  - in €/die **“ 19,74”** per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **“disabili” - “fascia A”**
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 d'anziché richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici inviati qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall'ASL e dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..
9. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

10. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

### **Art. 6**

#### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche**

#### **Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite**

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. In caso di assenze, il costo giornaliero per utente è in ogni caso riconosciuto per intero per un periodo massimo corrispondente al 20% delle giornate di frequenza previste per ciascun utente nell'anno. Superato tale limite, in caso di assenza dell'utente, la retta giornaliera non sarà corrisposta.

In casi eccezionali, la Commissione U.V.H., in rapporto alla specifica situazione e su segnalazione della Struttura all'ASL ed all'Ente Gestore competente per territorio, stabilirà di:

- validare la modifica del piano di frequenza dell'utente;
- legittimare il periodo d'assenza in rapporto a comprovate gravi motivazioni che impediscono la frequenza dell'utente al Centro Diurno: in tal caso la retta sarà corrisposta per intero per tutto il periodo;
- dimettere l'utente dal Centro Diurno.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

5. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura.

#### **Art. 7**

##### **Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

#### **Art. 8**

##### **Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

#### **Art. 9**

##### **Controversie**

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

**Art. 10**

**Durata**

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2010 al 31/12/2010 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

**Art. 11**

**Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

**Art. 12**

**Norme finali**

1. **Revisione rette**  
Se nel periodo di vigenza del presente contratto venisse approvato un tariffario regionale in materia le rette verranno allo stesso adeguate.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data .....

PER IL PRESIDIO  
"IL GRILLO PARLANTE" -  
"BOSSOLASCO"

CONSORZIO "SINERGIE SOCIALI"-  
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CUNEO  
"IL PRESIDENTE"  
"REGGIO PIERGIORGIO"

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
ASL CN2 ALBA-BRA  
(Provvedimento n. 774/000/AFG/10/0028 del 05.05.2010)  
Archivio VII.1.13.1

IL DIRETTORE DELLA  
S.O.C. AFFARI GENERALI  
Tiziana Rossini

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

PER IL CONSORZIO SOCIO-  
ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE –  
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Enrico LUSSO

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA  
LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA  
COMUNITA' MONTANA  
Flavio Gonella

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

*Det. 774/10 disabili 14*

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - STRUTTURA "L'IPPOCASTANO" – "NEIVE"**

**TRA**

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

**E**

Il Presidio socio-sanitario "L'IPPOCASTANO", ubicato in "NEIVE" ("CN"), "FRAZ. BRICCO - VIA MONIPRANDI", n° "8" - Codice fiscale "01741220048", legalmente rappresentato da "AIRONE EMILIA", in qualità di "PRESIDENTE" del Soggetto gestore del Presidio stesso di cui di seguito:

"COOPERATIVA OPERATORI SOCIALI C.O.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

"CORSO PIAVE", "71/b"

"12051" "ALBA" ("CN")

Partita IVA: "01741220048"

**PREMESSO CHE**

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

struttura;

- il Presidio socio-sanitario "L'IPPOCASTANO", ubicato in "NEIVE" ("CN"), sulla base del provvedimento n° "389/SEV/009/05/0008" rilasciato in data "09/03/2005" ed emesso dall'Ente "EX ASL 18" è autorizzato al funzionamento:
  - ✓ per n° "10" posti con i requisiti del regime "definitivo" di tipologia "CENTRO DIURNO SOCIOTERAPEUTICO DI TIPO B" per soggetti "disabili";
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento "2039/000/DIG/09/0087" rilasciato in data "29/12/2009" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 2**

#### **Oggetto**

1. L'ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "L'IPPOCASTANO", ubicato in "NEIVE" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni "diurne" nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: "disabili" - per i seguenti posti:
  - n° "10" di tipologia "CENTRO DIURNO SOCIOTERAPEUTICO DI TIPO B" intensità della prestazione "fascia A"
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

### **Art. 3**

#### **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accredimento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

#### **Art. 4**

##### **Procedure ed accoglienza**

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

#### **Art. 5**

##### **Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 in:
  - €/die **"65,79"** per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **"disabili" - "fascia A"**con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
  - in €/die “ 46,05”per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **“disabili” - “fascia A”**
3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
  - in €/die “ 19,74”per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **“disabili” - “fascia A”**
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..
9. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

11. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

## **Art. 6**

### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche**

#### **Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite**

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. In caso di assenze, il costo giornaliero per utente è in ogni caso riconosciuto per intero per un periodo massimo corrispondente al 20% delle giornate di frequenza previste per ciascun utente nell'anno. Superato tale limite, in caso di assenza dell'utente, la retta giornaliera non sarà corrisposta.

In casi eccezionali, la Commissione U.V.H., in rapporto alla specifica situazione e su segnalazione della Struttura all'ASL ed all'Ente Gestore competente per territorio, stabilirà di:

- validare la modifica del piano di frequenza dell'utente;
  - legittimare il periodo d'assenza in rapporto a comprovate gravi motivazioni che impediscono la frequenza dell'utente al Centro Diurno: in tal caso la retta sarà corrisposta per intero per tutto il periodo;
  - dimettere l'utente dal Centro Diurno.
5. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura.

## **Art. 7**

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

### **Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

### **Art. 8**

#### **Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

### **Art. 9**

#### **Controversie**

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

### **Art. 10**

#### **Durata**

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2010 al 31/12/2010 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

#### **Art. 11**

##### **Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

#### **Art. 12**

##### **Norme finali**

1. **Revisione rette**

Se nel periodo di vigenza del presente contratto venisse approvato un tariffario regionale in materia le rette verranno allo stesso adeguate.

2. **Servizio di trasporto**

Il gestore del presidio garantisce il servizio di accompagnamento e trasporto degli utenti dalle rispettive abitazioni al Presidio e viceversa, organizzandolo con modalità tali da assicurare il pieno rispetto degli orari d'inizio/termine delle attività.

Tale servizio deve essere effettuato con mezzi idonei sotto il profilo tecnico, nel rispetto delle vigenti normative riguardanti gli utenti disabili, e, come l'attività oggetto del presente contratto, s'intende effettuato sotto la piena ed esclusiva responsabilità del gestore del presidio.

Il costo di detto servizio non concorre alla determinazione della retta complessiva per utente. Il relativo onere grava interamente sugli Enti Gestori che hanno in carico gli utenti del Centro Diurno. Pertanto, eventuali quote di compartecipazione degli utenti per tale servizio, deliberate dagli Enti gestori in attuazione della normativa in materia di servizi per disabili, saranno introitate dai medesimi.

Il gestore del presidio emette fatture mensili relative al costo del servizio di trasporto.

Per il periodo di validità del presente contratto il costo a carico degli Enti Gestori per il servizio di che trattasi - svolto con autobus da 18 posti - è fissato in € 105,44 (centocinque/44) al giorno (+IVA 4%).

Qualora si presenti la necessità di utilizzare un diverso mezzo, il costo del servizio sarà rideterminato in relazione alle caratteristiche del nuovo mezzo.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data .....

PER IL PRESIDIO  
"L'IPPOCASTANO" - "NEIVE"

COOPERATIVA OPERATORI SOCIALI  
C.O.S. - SOCIETA' COOPERATIVA  
SOCIALE ALBA  
"IL PRESIDENTE"  
"AIRONE EMILIA"

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
ASL CN2 ALBA-BRA  
(Provvedimento n. 774/000/AFG/10/0028 del 05.05.2010)  
Archivio VII.1.13.1

IL DIRETTORE DELLA  
S.O.C. AFFARI GENERALI  
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-  
ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE –  
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Enrico LUSSO

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA  
LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA  
COMUNITA' MONTANA  
Flavio Gonella

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

*Det. 774/10 disabili 15*

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - STRUTTURA "INSIEME" – "ALBA"**

**TRA**

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

**E**

Il Presidio socio-sanitario "INSIEME", ubicato in "ALBA" ("CN"), "VIA POLA", n° "12" - Codice fiscale "02102410046", legalmente rappresentato da "DELLAPIANA PALMO", in qualità di "PRESIDENTE" del Soggetto gestore del Presidio stesso di cui di seguito:

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "INSIEME"

"VIA POLA", "12"

"12051" "ALBA" ("CN")

Partita IVA: "02102410046"

**PREMESSO CHE**

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

- il Presidio socio-sanitario "INSIEME", ubicato in "ALBA" ("CN"), sulla base del provvedimento n° "2542" rilasciato in data "29/11/2000" ed emesso dall'Ente "EX ASL 18" è autorizzato al funzionamento:
  - ✓ per n° "20" posti con i requisiti del regime "definitivo" di tipologia "CENTRO DIURNO" per soggetti "disabili";
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento "2039/000/DIG/09/0087" rilasciato in data "29/12/2009" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 2**

#### **Oggetto**

1. L'ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "INSIEME", ubicato in "ALBA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni "diurne" nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: "disabili" - per i seguenti posti:
  - n° "20" di tipologia "CENTRO DIURNO" intensità della prestazione "fascia A"
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

### **Art. 3**

#### **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

#### **Art. 4**

##### **Procedure ed accoglienza**

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

#### **Art. 5**

##### **Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 in:
  - €/die **"59,60"** per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **"disabili" - "fascia A"**con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
  - in €/die “41,72” per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **“disabili” - “fascia A”**
3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
  - in €/die “17,88” per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **“disabili” - “fascia A”**
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall'ASL e dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..
9. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

11. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche**

##### **Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite**

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. In caso di assenze, il costo giornaliero per utente è in ogni caso riconosciuto per intero per un periodo massimo corrispondente al 20% delle giornate di frequenza previste per ciascun utente nell'anno. Superato tale limite, in caso di assenza dell'utente, la retta giornaliera non sarà corrisposta.

In casi eccezionali, la Commissione U.V.H., in rapporto alla specifica situazione e su segnalazione della Struttura all'ASL ed all'Ente Gestore competente per territorio, stabilirà di:

- validare la modifica del piano di frequenza dell'utente;
  - legittimare il periodo d'assenza in rapporto a comprovate gravi motivazioni che impediscono la frequenza dell'utente al Centro Diurno: in tal caso la retta sarà corrisposta per intero per tutto il periodo;
  - dimettere l'utente dal Centro Diurno.
5. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura.

#### **Art. 7**

##### **Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

#### **Art. 8**

##### **Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

#### **Art. 9**

##### **Controversie**

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

#### **Art. 10**

##### **Durata**

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2010 al 31/12/2010 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato - fatto

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

#### **Art. 11**

##### **Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

#### **Art. 12**

##### **Norme finali**

1. **Revisione rette**

Se nel periodo di vigenza del presente contratto venisse approvato un tariffario regionale in materia le rette verranno allo stesso adeguate.

2. **Mensa**

Si precisa che nella retta di cui al precedente art. 5 non è compreso il servizio mensa che non è fornito dal Presidio ed è a carico degli utenti.

3. **Servizio di trasporto**

Il gestore del presidio garantisce il servizio di accompagnamento e trasporto in favore di alcuni utenti dalle rispettive abitazioni al Presidio e viceversa, organizzandolo con modalità tali da assicurare il pieno rispetto degli orari d'inizio/termine delle attività. Il trasporto è garantito esclusivamente per quegli utenti per i quali si ritiene utile in base al progetto individuale concordato con gli operatori del territorio.

Tale servizio deve essere effettuato con mezzi idonei sotto il profilo tecnico, nel rispetto delle vigenti normative riguardanti gli utenti disabili e, come l'attività oggetto del presente contratto, s'intende effettuato sotto la piena ed esclusiva responsabilità del gestore del presidio.

Il costo di detto servizio non concorre alla determinazione della retta complessiva per l'utente. Il relativo onere grava interamente sugli Enti Gestori che hanno in carico gli utenti del presidio. Pertanto, eventuali quote di compartecipazione degli utenti per tale servizio, deliberate dagli Enti Gestori in attuazione della normativa in materia di servizi per disabili, saranno introitate dai medesimi.

Per il periodo di validità del contratto il costo a carico degli Enti Gestori per il servizio di trasporto è fissato in 1,85 €/Km, di cui:

- 0,70 €/Km a rimborso di tutti i costi diretti ed indiretti relativi all'automezzo utilizzato
- 1,15 €/Km a rimborso di tutti i costi diretti e indiretti relativi all'organizzazione del servizio.

Ai fini della corresponsione dei suddetti rimborsi spesa, il gestore del presidio presenta trimestralmente la distinta dei trasporti effettuati, con l'indicazione dei nominativi delle persone trasportate, del percorso e del chilometraggio riferiti a ciascun trasporto. Alla distinta dei trasporti è allegata copia delle relative richieste.

In riferimento a ciascuna distinta, il gestore del presidio emette fattura per l'importo corrispondente ai chilometri complessivamente percorsi nel trimestre.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

**4. Ridefinizione tipologia presidio**

Le parti si impegnano a ridefinire - entro il 2011 - la tipologia cui deve essere ricondotto il presidio, in base alle categorie previste nella tabella allegato A alla D.G.R. 14 Settembre 2009, n. 25-12129.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data .....

PER IL PRESIDIO  
"INSIEME" - "ALBA"

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
"INSIEME" ALBA  
"IL PRESIDENTE"  
"DELLAPIANA PALMO"

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
ASL CN2 ALBA-BRA  
(Provvedimento n. 774/000/AFG/10/0028 del 05.05.2010)  
Archivio VII.1.13.1

IL DIRETTORE DELLA  
S.O.C. AFFARI GENERALI  
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-  
ASSISTENZIALE ALBA - LANGHE -  
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Enrico LUSSO

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Anna Abburrà

PER LA COMUNITA' MONTANA "ALTA  
LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA  
COMUNITA' MONTANA  
Flavio Gonella

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

*Det. 774/10 disabili 16*

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - STRUTTURA "A.G.HA.V." – "BRA"**

**TRA**

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

**E**

Il Presidio socio-sanitario "A.G.HA.V.", ubicato in "BRA" ("CN"), "VIA MONTE DI PIETA", n° "21" - Codice fiscale "01726050048", legalmente rappresentato da "BONINO PASQUALE", in qualità di "PRESIDENTE" del Soggetto gestore del Presidio stesso di cui di seguito:  
"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "A.G.HA.V.""  
"VIA MONTE DI PIETA", "21"  
"12042" "BRA" ("CN")  
Partita IVA: "01726050048"

**PREMESSO CHE**

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

- il Presidio socio-sanitario "A.G.HA.V.", ubicato in "BRA" ("CN"), sulla base del provvedimento n° "1080" rilasciato in data "7/12/1994" ed emesso dall'Ente "ex U.S.S.L. 64" è autorizzato al funzionamento:
  - ✓ per n° "20" posti con i requisiti del regime "definitivo" di tipologia "CENTRO DIURNO" per soggetti "disabili";
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento "2039/000/DIG/09/0087" rilasciato in data "29/12/2009" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 2**

#### **Oggetto**

1. L'ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "A.G.HA.V.", ubicato in "BRA" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni "diurne" nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: "disabili" - per i seguenti posti:
  - n° "20" di tipologia "CENTRO DIURNO" intensità della prestazione "fascia A"
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

### **Art. 3**

#### **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

- numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
  4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
  5. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare.
  6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
  7. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
  8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
  9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accredimento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

#### **Art. 4**

##### **Procedure ed accoglienza**

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

#### **Art. 5**

##### **Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 in:
  - €/die **"67,76"** per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **"disabili"** - **"fascia A"**con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
  - in €/die “ 47,43”per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **“disabili” - “fascia A”**
3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
  - in €/die “ 20,33”per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **“disabili” - “fascia A”**
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..
9. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

11. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

## **Art. 6**

### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche**

#### **Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite**

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. In caso di assenze, il costo giornaliero per utente è in ogni caso riconosciuto per intero per un periodo massimo corrispondente al 20% delle giornate di frequenza previste per ciascun utente nell'anno. Superato tale limite, in caso di assenza dell'utente, la retta giornaliera non sarà corrisposta.

In casi eccezionali, la Commissione U.V.H., in rapporto alla specifica situazione e su segnalazione della Struttura all'ASL ed all'Ente Gestore competente per territorio, stabilirà di:

- validare la modifica del piano di frequenza dell'utente;
  - legittimare il periodo d'assenza in rapporto a comprovate gravi motivazioni che impediscono la frequenza dell'utente al Centro Diurno: in tal caso la retta sarà corrisposta per intero per tutto il periodo;
  - dimettere l'utente dal Centro Diurno.
5. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

#### **Art. 7**

##### **Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

#### **Art. 8**

##### **Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

#### **Art. 9**

##### **Controversie**

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

#### **Art. 10**

##### **Durata**

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2010 al 31/12/2010 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

### **Art. 11**

#### **Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

### **Art. 12**

#### **Norme finali**

1. **Revisione rette**

Se nel periodo di vigenza del presente contratto venisse approvato un tariffario regionale in materia le rette verranno allo stesso adeguate.

2. **Servizio trasporto**

Il gestore del Presidio - dal 01/04/2010 - deve garantire il servizio di trasporto degli utenti dalle rispettive abitazioni al Centro Diurno e viceversa, organizzandolo con modalità tali da assicurare il pieno rispetto degli orari d'inizio/termine dell'attività del Centro Diurno.

Tale servizio deve essere effettuato con mezzi idonei sotto il profilo tecnico, nel rispetto delle vigenti normative riguardanti gli utenti disabili. La responsabilità del servizio di trasporto grava esclusivamente sul gestore del Presidio che lo fornisce.

Il costo di detto servizio non concorre alla determinazione della retta complessiva dell'utente. L'onere del servizio di trasporto è interamente a carico Soggetti Gestori delle funzioni socio assistenziali che ne fruiscono. Il costo del servizio di trasporto per l'anno 2010 è stabilito in € 1,65 (I.V.A. compresa)/utente/km. Per il periodo di vigenza del contratto tale importo verrà adeguato con le modalità di cui all'art. 5, comma 4.

3. **Ridefinizione tipologia presidio**

Le parti si impegnano a ridefinire - entro il 2011 - la tipologia cui deve essere ricondotto il presidio, in base alle categorie previste nella tabella allegato A alla D.G.R. 14 Settembre 2009, n. 25-12129.

Letto confermato e sottoscritto.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

Luogo e data .....

PER IL PRESIDIO  
"A.G.HA.V." - "BRA"

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
"A.G.HA.V." - BRA  
"IL PRESIDENTE"  
"BONINO PASQUALE"

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
ASL CN2 ALBA-BRA  
(Provvedimento n. 774/000/AFG/10/0028 del 05.05.2010)  
Archivio VII.1.13.1

IL DIRETTORE DELLA  
S.O.C. AFFARI GENERALI  
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-  
ASSISTENZIALE ALBA - LANGHE -  
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Enrico LUSSO

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Anna Abburrà

PER LA COMUNITA' MONTANA "ALTA  
LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA  
COMUNITA' MONTANA  
Flavio Gonella

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

*Det. 774/10 disabili 17*

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - STRUTTURA "ROSASPINA" – "SOMMARIVA DEL BOSCO"**

**TRA**

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2;

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A, avente sede legale in Bra, P.za Caduti della Libertà n. 14 (C.F./P. IVA 02831400045), rappresentato dal Direttore Anna ABBURRÀ, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

**E**

Il Presidio socio-sanitario "ROSASPINA", ubicato in "SOMMARIVA DEL BOSCO" ("CN"), "VIA CAVOUR", n° "61" - Codice fiscale "00973250046", legalmente rappresentato da "VALMACHINO ALESSANDRO", in qualità di "PRESIDENTE" del Soggetto gestore del Presidio stesso di cui di seguito:

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALICE A.R.L."

"CORSO MICHELE COPPINO", "48"

"12051" "ALBA" ("CN")

Partita IVA: "00973250046"

**PREMESSO CHE**

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

struttura;

- il Presidio socio-sanitario "ROSASPINA", ubicato in "SOMMARIVA DEL BOSCO" ("CN"), sulla base del provvedimento n° "1040/000/DIG/09/0045" rilasciato in data "23/06/2009" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è autorizzato al funzionamento:
  - ✓ per n° "20" posti con i requisiti del regime "definitivo" di tipologia "CENTRO DIURNO" per soggetti "disabili";
- il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento "2039/000/DIG/09/0087" rilasciato in data "29/12/2009" ed emesso dall'Ente "ASL CN2" è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 2**

#### **Oggetto**

1. L'ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio-sanitario "ROSASPINA", ubicato in "SOMMARIVA DEL BOSCO" ("CN"), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni "diurne" nell'area dell'integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: "disabili" - per i seguenti posti:
  - n° "20" di tipologia "CENTRO DIURNO" intensità della prestazione "fascia A"
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

### **Art. 3**

#### **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

#### **Art. 4**

##### **Procedure ed accoglienza**

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

#### **Art. 5**

##### **Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 in:
  - €/die **"69,26"** per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **"disabili" - "fascia A"**con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

regionale di riferimento.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:
  - in €/die “ 48,48” per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **“disabili” - “fascia A”**
3. La quota tariffaria a carico dell'utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
  - in €/die “ 20,78” per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: **“disabili” - “fascia A”**
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 d'anzì richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici inviati qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dall' ASL e dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..
9. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

11. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

## **Art. 6**

### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche**

#### **Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite**

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. In caso di assenze, il costo giornaliero per utente è in ogni caso riconosciuto per intero per un periodo massimo corrispondente al 20% delle giornate di frequenza previste per ciascun utente nell'anno. Superato tale limite, in caso di assenza dell'utente, la retta giornaliera non sarà corrisposta.

In casi eccezionali, la Commissione U.V.H., in rapporto alla specifica situazione e su segnalazione della Struttura all'ASL ed all'Ente Gestore competente per territorio, stabilirà di:

- validare la modifica del piano di frequenza dell'utente;
  - legittimare il periodo d'assenza in rapporto a comprovate gravi motivazioni che impediscono la frequenza dell'utente al Centro Diurno: in tal caso la retta sarà corrisposta per intero per tutto il periodo;
  - dimettere l'utente dal Centro Diurno.
5. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

#### **Art. 7**

##### **Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

#### **Art. 8**

##### **Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

#### **Art. 9**

##### **Controversie**

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

#### **Art. 10**

##### **Durata**

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2010 al 31/12/2010 e non è soggetto a tacito rinnovo.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

### **Art. 11**

#### **Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

### **Art. 12**

#### **Norme finali**

#### **1. Revisione rette**

Se nel periodo di vigenza del presente contratto venisse approvato un tariffario regionale in materia le rette verranno allo stesso adeguate.

#### **2. Servizio trasporto**

Il gestore del Presidio - dal 01/04/2010 - deve garantire il servizio di trasporto degli utenti dalle rispettive abitazioni al Centro Diurno e viceversa, organizzandolo con modalità tali da assicurare il pieno rispetto degli orari d'inizio/termine dell'attività del Centro Diurno.

Tale servizio deve essere effettuato con mezzi idonei sotto il profilo tecnico, nel rispetto delle vigenti normative riguardanti gli utenti disabili. La responsabilità del servizio di trasporto grava esclusivamente sul gestore del Presidio che lo fornisce.

Il costo di detto servizio non concorre alla determinazione della retta complessiva dell'utente. L'onere del servizio di trasporto è interamente a carico Soggetti Gestori delle funzioni socio assistenziali che ne fruiscono. Il costo del servizio di trasporto per l'anno 2010 è stabilito in € 1,65 (I.V.A. compresa)/utente/km. Per il periodo di vigenza del contratto tale importo verrà adeguato con le modalità di cui all'art. 5, comma 4.

#### **3 Ridefinizione tipologia presidio**

Le parti si impegnano a ridefinire - entro il 2011 - la tipologia cui deve essere ricondotto il presidio, in base alle categorie previste nella tabella allegato A alla D.G.R. 14 Settembre 2009, n. 25-12129.

Letto confermato e sottoscritto.

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

Luogo e data .....

PER IL PRESIDIO  
"ROSASPINA" - "SOMMARIVA DEL  
BOSCO"

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
ALICE A.R.L. - ALBA  
"IL PRESIDENTE"  
"VALMACHINO ALESSANDRO"

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
ASL CN2 ALBA-BRA  
(Provvedimento n. 774/000/AFG/10/0028 del 05.05.2010)  
Archivio VII.1.13.1

IL DIRETTORE DELLA  
S.O.C. AFFARI GENERALI  
Tiziana Rossini

PER IL CONSORZIO SOCIO-  
ASSISTENZIALE ALBA - LANGHE -  
ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Enrico LUSSO

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SOCIO-ASSISTENZIALE INT.ES.A - BRA

IL DIRETTORE DEL  
CONSORZIO  
Anna Abburrà

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA  
LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA  
COMUNITA' MONTANA  
Flavio Gonella

*Segue determinazione n. 774/000/AFG/10/0028 del 5 maggio 2010*

<p>Invio al controllo della <b>Giunta della Regione</b>, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31                  prot. n. _____ del _____,                  ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione                  prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota                  prot. n. _____ del _____,                  ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento                  n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza  <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione  <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al <b>Collegio Sindacale</b>                  Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla <b>Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci:</b>                  Prot. n. _____ del _____</p> <p><b>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE</b>                  Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____                  IL FUNZIONARIO INCARICATO                  _____</p> <p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>                  Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi                  IL FUNZIONARIO INCARICATO                  S.O.C. AFFARI GENERALI                  Silvia BARACCO                  F.TO BARACCO</p>
<b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b>	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini  <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti <b>non</b> soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il <b>5 MAGGIO 2010</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile  <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)</p>
IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO	